

Oggetto: COLTIVAZIONE E RIPRISTINO AMBIENTALE DI
UNA CAVA A CIELO APERTO

Committente: CAVE CANEM S.R.L.

Località: C.da Coccioli

Comune: Campli (TE)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA'

ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

Geologo Massucci Dr. Mario

CAVE CANEM S.R.L.

Sommario

PREMESSA	5
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO	5
Stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e territoriali.....	5
QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE	13
Descrizione generale dell'area	13
a) Identificazione del sito.....	13
b) Inquadramento fisico.....	13
Informazioni sulla cava.....	17
Tipo di cava	18
Superficie interessata dalla cava	18
Volumi e Capacità di estrazione.....	18
Dati topografici.....	20
Fase di preparazione del cantiere.....	21
Fase di escavazione	22
Ripristino e fase di chiusura	23
Il sistema di controllo e monitoraggio della qualità dell'aria (polveri) e delle acque.....	25
QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE	26
Descrizione dello stato iniziale dell'ambiente.....	26
Componenti ambientali.....	26
Clima e qualità.....	26
Acqua	27
Geologia	27
Suolo	27
Uso del suolo.....	28

Ecologia	28
Rumori e Vibrazioni	28
Componente paesaggistica	29
Componente culturale	30
Elementi Archeologici	30
Storici e Culturali	30
Vie di collegamento	30
Effetti su circolazione e su viabilità.....	31
Effetti sulle pavimentazioni stradali.....	32
OPERE DI MITIGAZIONE E RICOMPOSIZIONE RISPETTO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI	34
Salvaguardia della salute della popolazione ed aspetti igienico-sanitari.....	34
Standard di qualità della vita.....	34
Protezione della vita animale e vegetale, acquatica e terrestre.....	34
Protezione delle sorgenti idriche per uso domestico ed industriale	34
Protezione di strutture e materiali	34
Salvaguardia di valori paesaggistici	35
Tutela di interessi scientifici, pedagogici, estetici.....	35
Tutela di attività antropiche produttive e ricreative	35
Protezione di valori e beni di natura economica	35
Promozione di sviluppo socio-economico "sostenibile"	35
Tutela della sicurezza sul territorio.....	36
RIPRISTINO	36

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA..... 37

- Stralcio del Piano Regionale Paesistico;
- Viabilità su carta provinciale, riferita al bacino di utenza;
- Vincolo paesaggistico ed archeologico, aree protette;
- Vincolo idrogeologico, forestale zone sismiche;
- Carta della Vegetazione;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta topografica con le seguenti indicazioni del raggio Meso range 2.5 Km; Short range 1.0-0.5 Km con evidenziate tutte le emergenze ambientali con la cava può interagire;
- Relazione sul paesaggio e sulla visibilità, corredata da documentazione fotografica e rendering pre, durante e post-operam;
- Carta dei siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) e delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Riserve etc.).

PREMESSA

La ditta CAVE CANEM S.R.L. con sede legale in C.da Coccioli n° 10 nel Comune di Campli (TE), P.IVA 00074450677, esercita l'attività di estrazione del materiale ghiaioso per l'approvvigionamento del proprio fabbisogno, per vendita a terzi e per la produzione di inerti.

Al fine di approvvigionare la materia prima per tale attività, intende aprire, nel rispetto delle vigenti norme in materia di sfruttamento di giacimenti di detti materiali, una cava a cielo aperto nei depositi alluvionali terrazzati, ai sensi della scheda N° 2 "ghiaie e sabbie delle alluvioni recenti e terrazzate ..." della L.R. 57/88.


L'area è sita in C.da Coccioli in Comune di Campli (TE), ricadente nelle particelle catastali n° 27, 28, e 180 del Foglio di mappa n° 41 di proprietà dei Sigg. Di Agostino Rosalia e Levante Luciano, che hanno concesso alla CAVE CANEM S.R.L. la disponibilità dell'area al fine dell'utilizzo della stessa a cava.

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

Stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e territoriali

Di seguito si riportano le informazioni relative ai vincoli urbanistici ricavati dal Sistema Informativo Territoriale del Comune di Campli, disponibile on line all'indirizzo http://www.campliareagis.it/normativa/prg_e.html; in allegato gli stralci dei Certificati di Destinazione Urbanistica relativi alle tre particelle catastali in cui ricade l'area d'intervento.

SIT Comune di Campli - schede sintetiche





COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO URBANISTICA Certificato di Destinazione Urbanistica Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380;

Vista la variante al piano generale vigente approvata in data 18.04.2001
con delibera C.C.n. 6 e definitivamente pubblicata sul B.U.R.A. n. 14 straord. del 20.07.2001;

foglio 41 con il mappale num. 366:

che il terreno sopra descritto risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

LEGGE GALASSO:

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 -

(1) - La Particella 366 Ricade in parte in Zona: (Legge Galasso)

PIANO REGOLATORE VIGENTE:

(1) - La Particella 366 Ricade Interamente in E - La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.

In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

(2) - La Particella 366 Ricade in parte in Zona Archeologica B - Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Sovrintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Sovrintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE:

(approvato con atto n. 20 del 30/03/2001 pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 26/11/2001)

(1) - La Particella 366 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A11-A12)

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

(2) - La Particella 366 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A14)

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42

(in Suppl. ordinario n. 28 alla Gazz. Uff., 24 febbraio, n. 45)

Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.

(Testo aggiornato, da ultimo, ai decreti legislativi nn. 62 e 63 del 26 marzo 2008, pubblicati nella G.U. n. 84 del 9.4.2008, nonché alla L. n. 129/2008, di conversione del D.L. n. 97/2008)

Articolo 142 Aree tutelate per legge

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico [individuate alla data di entrata in vigore del presente codice.]()

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree() che alla data del 6 settembre 1985

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici , ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B();

b) erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese(), ed erano ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;

c) nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera

c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte(), irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4().

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157. () N.d.R. Articolo così sostituito dal D.Lgs. n. 1572006 () N.d.R. Periodo soppresso dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008 () N.d.R. Comma così modificato dal d.lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, pubblicato nella GU n. 84 del 9-4-2008

Art. 16 ZONA E Agricola

La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.

In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

Per tutte le costruzioni di cui al presente articolo, le distanze dalle strade di variante al P.R.G. e dalle strade esistenti e di progetto, statali, Provinciali, comunali sono fissate a norma della Legge 30.04.1992 n°285 e del relativo Regolamento, ad esclusione degli ampliamenti di edifici esistenti che possono essere realizzati in allineamento dei medesimi in qualunque caso, a condizione che non costituisca avanzamento rispetto al corpo stradale.

Per ciò che concerne gli annessi rustici di un fabbricato rurale, qualora siano al servizio del fondo e costituiscono corpo di fabbrica indipendente, sono esclusi dal computo volumetrico, se, invece, ubicati al P.T. della costruzione, non possono eccedere il 75% del volume destinato alla residenza.

E' inoltre consentito di alzare il piano di calpestio della abitazione, se ubicata al Piano Terra, per un'altezza non superiore ad 80 cm. Il corrispondente basamento non va computato ai fini della cubatura edificabile.

Nel calcolo di If, debbono essere computati volumi relativi ai fabbricati esistenti ed agibili che si mantengono in essere.

Per gli allevamenti del tipo industriale è necessaria la relativa preventiva delibera consiliare.

Per quanto non contemplato nel punto 16.1, si fa riferimento alla L.R. 18/83 - 70/95 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali richieste edificatorie o di variazione di destinazione d'uso in zona agricola aventi carattere e destinazione turistiche - ricreative e ricettive, potranno essere singolarmente esaminate ed eventualmente accolte dalla Amministrazione Comunale con la procedura di deroga prevista dalla legge per tali edifici ed a condizione che le volumetrie e le tipologie proposte si inseriscano nel pieno rispetto dell'ambiente con alterazione minime del paesaggio e della fisionomia agricola dei luoghi.

P.R.G. - ART. 19 - AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Art.19 AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Tali aree comprendono:

1. Le aree destinate alla viabilità;
2. Le aree di sosta e di parcheggio;
3. Le aree di rispetto e di salvaguardia;
4. Le aree di rispetto cimiteriale;

Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA A

La zona archeologica a tutela diretta riguarda le aree delimitate nella cartografia allegata al parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo di cui al precedente punto 19.8 In tali zone deve essere vietata qualsiasi costruzione e/o manufatto anche con carattere di precarietà. Possono solo essere consentiti, previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, lavori di manutenzione di edifici già esistenti. Egualmente dalla Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo possono essere autorizzati lavori relativi ad opere pubbliche (strade, canalizzazioni, ecc..).

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

ZONA C

In tale zona l'intervento necessita di nulla-osta da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

1. Nelle planimetrie 1:25.000 sono individuate, attraverso unica perimetrazione, le diverse unità di suolo, le aree e gli oggetti di interesse bioecologico. Le aree e gli oggetti sono ricondotti alle seguenti categorie: -aree di tutela della costa e dell'arenile; -boschi ed aree boscate; -aree ripariali e zone umide; -biotopi; Norme di attuazione 11 -unità geomorfologiche e formazioni geologiche (geotopi). All'interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P.

2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta; i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici sulla base di analisi approfondite devono: -individuare, sulla base delle indicazioni dei successivi commi, nonché con riferimento a direttive e/o indicazioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, le singole aree ed oggetti di cui al comma 1; -precisare le norme di tutela, d'uso e di intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, generali e specifiche, relative a ciascuna categoria.

3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale.

4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.

5. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile dovranno essere prioritariamente previsti: -la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; -interventi di recupero naturalistico e di rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti; -interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale dei cordoni dunali e ripasci- Piano Territoriale della Provincia di Teramo mento artificiale protetto delle spiagge; -delocalizzazione di impianti, strutture ed edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati. Saranno, inoltre, ammessi soltanto: -l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia). All'interno di detta area, e comunque entro la fascia ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili o prescritto il loro accorpamento mediante interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti; le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate unicamente con elementi amovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a ml. 100 potranno essere realizzati a condizione che venga garantita la non alterazione del regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo riva; -l'uso turistico-ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde con attrezzature amovibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistici o a grosso concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici); -l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente P.T.P., senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati con elementi amovibili e/o precari e distare non meno di ml. 100 dalla linea di battigia; -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli, esclusa la realizzazione di nuove residenze. Per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regola mentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di sosta pedonali debitamente protetti, gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura. Negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale ed una densità arborea minima pari a 80 alberi/ha. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile gli interventi saranno attesi - Norme di attuazione 13 tuati mediante piani attuativi di utilizzazione o Piani guida d'Area. In assenza di detti piani potranno attuarsi solo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina, interventi di conservazione e tutela degli impianti vegetazionali esistenti, interventi volti all'utilizzazione agricola dei terreni nei limiti attuali di superficie di coltura e senza alterare i caratteri del suolo. Gli edifici, gli impianti e gli stabilimenti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

6. Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n°38/82, esclusivamente: -la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva; -le normali attività selvicolturali (tagli colturali e di produzione); -le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo. Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone. È fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml. 100 dai confini dell'area boscata. Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

7. Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi: -i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi; -gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde; -l'escavazione e l'attività di prelavazione di inerti. Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: -l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; Piano Territoriale della Provincia di Teramo -interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perfluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri; -la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica; -interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali; -la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi. Sono inoltre ammessi: -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli; -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde; -gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo. Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni. Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d'area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto: -le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica; Norme di attuazione 15 -l'ordinaria utilizzazione agricola e l'attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi; -la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma; -le attività escursionistiche; -gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico. È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l'asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

Art. 6 Aree a rischio geologico ed idrogeologico.

1. Nelle planimetrie di piano 1:25.000 sono individuate le aree a rischio geologico ed idrogeologico che comprendono le aree soggette ad erosione, a frane attive o quiescenti, a processi gravitativi di versante (deformazioni lente, deformazioni gravitative profonde).

2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta: i Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici, debbono svolgere adeguate analisi per l'approfondimento delle conoscenze dei singoli fenomeni anche attraverso specifiche indagini strumentali in sito, al fine di definire una più precisa perimetrazione ed una più specifica disciplina d'uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo. In base a tali indagini potranno pertanto essere proposte modifiche relative solamente ai perimetri e ad eventuali integrazioni di aree.

3. Nel caso le suddette indagini accertassero che la causa di rischio non sussiste più, l'area individuata sarà parificata agli "ambiti di controllo idrogeologico" di cui al successivo art. 7.

4. Nelle aree di rischio geologico ed idrogeologico sono vietati nuovi interventi infrastrutturali ed ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia. Sono ammessi esclusivamente interventi di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento e di restauro ambientale. Le pratiche culturali eventualmente in atto debbono garantire la coerenza con il riassetto idrogeologico dell'area ed essere corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

5. Nei terreni individuati come frane antiche o deformazioni lente e gravitative profonde, già interessati da insediamenti stabili e da infrastrutturazioni extraurbane e rurali, possono essere previsti inter- Piano Territoriale della Provincia di Teramo venti di ristrutturazione e di completamento volti esclusivamente alla sistemazione igienico funzionale e alle riduzioni del rischio, nel rispetto degli strumenti urbanistici, previe specifiche indagini e perizie geologiche che ne garantiscano la fattibilità e le modalità.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

1. Le aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale comprendono le seguenti categorie: -la prima quinta collinare costiera; -le aree agricole che costituiscono l'ambito paesaggistico e percettivo entro cui sono comprese le aree e gli oggetti di interesse bio-ecologico e le aree a rischio geologico ed idrogeologico; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di elementi organizzativi storici del paesaggio agrario; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di tipologie storiche della struttura insediativa o da particolari sistemi di beni storico-architettonici.

2. In tali aree, il P.T.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione

dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all'uso insediativo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: -completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; -ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.

3. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia differita mentre la perimetrazione di tali aree, riportata sulla cartografia del P.T.P., è da intendersi indicativa e non prescrittiva: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo e degli indirizzi definiti dal P.T.P. per le singole Unità ambientali. Per la perimetrazione dovranno essere rispettati, nell'ordine, i seguenti criteri di delimitazione: a) uso di limiti fisici rintracciabili (viabilità, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite di aree boscate) e coerenti con la natura dell'area considerata; b) definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza dei limiti di cui alla precedente lettera a); c) uso di limiti amministrativi o catastali in mancanza dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b).

4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di co- Piano Territoriale della Provincia di Teramo municazione (viarie, ferroviarie), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali, e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.

5. Per queste aree il P.T.P. fissa i seguenti indirizzi generali da perseguire attraverso la pianificazione di settore regionale e provinciale e gli strumenti urbanistici comunali: -tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel tempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l'incentivazione, attraverso politiche di settore e finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio: colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato pascolo per la montagna; -eventuali ricomposizioni particellari in funzione di ristrutturazione della produzione agricola coerente alle finalità di tutela ambientale e idrogeologica delle aree; promozione della costituzione di aziende agricole per il recupero di terre incolte o in abbandono produttivo (colture degradate); -valorizzazione quali polmoni ambientali pregiati delle aree insediate, organizzando la fruizione ricreativa e turistica nei limiti di compatibilità con la tutela delle aree stesse; -regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali. Gli indirizzi di cui al presente comma saranno attuati attraverso l'istituzione di Parchi Regionali, Piani guida d'Area, formule di "campagna- parco" sostenute da Piani Particolareggiati Attuativi o Piani di sviluppo aziendale. Tali strumenti costituiranno ambito di riferimento prioritario per l'erogazione di fondi e contributi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'incentivazione della forestazione e dei metodi di produzione agricola ecocompatibile: riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci, metodi di agricoltura biologica, sistemi di lavorazione minima del suolo, riduzione di densità di capi per unità foraggiera, contingentamento delle produzioni e messa a riposo dei terreni.

6. Saranno pertanto ammesse, all'interno dei suddetti strumenti nuove previsioni unicamente per: -parchi territoriali comprendenti emergenze vegetazionali, geologiche, storiche o percettive che abbiano come scopo la conservazione Norme di attuazione 21 dell'ambiente e la sua accessibilità, mediante la realizzazione di percorsi pedonali e spazi di sosta, zone alberate e radure da destinare ad attività di tempo libero; -attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività di tempo libero, posti di ristoro, attività di turismo rurale, solo attraverso il recupero degli edifici esistenti, con priorità per i beni architettonici ed urbanistici di cui al successivo art.10; -strutture ricettive all'aria aperta, garantendo la salvaguardia della morfologia agraria attuale, la conservazione di elementi, allineamenti ed emergenze percettive vegetazionali e/o edificate, la valorizzazione dei manufatti esistenti, la sistemazione dei terreni con movimenti di terra limitati unicamente al ripristino di terrazzamenti esistenti abbandonati, la conservazione ed il recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di servizi ed attrezzature; -recupero e riutilizzo di cave dismesse per la riforestazione, la creazione di biotopi artificiali, l'uso turistico-ricreativo; -nuovi insediamenti urbanistici, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per le aree dal P.T.P. Eventuali nuovi insediamenti devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo, comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

7. Anche in assenza degli strumenti di cui al precedente comma 5 saranno consentiti: -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti all'art. 24; -l'attività zootecnica aziendale ed interaziendale di tipo estensivo, limitatamente alle aree già utilizzate a pascolo. La previsione di ampliamento o di nuova costruzione di stalle e manufatti connessi sarà comunque subordinata ad uno studio di compatibilità ambientale che definisca, in riferimento all'entità ed alla localizzazione dell'insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantisca il minimo impatto percettivo; -gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in territorio agricolo, nei limiti prescritti all'art. 24, con l'esclusione dei manufatti vincolati di cui al successivo art. 10; -le infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le opere di difesa idraulica, privilegiando il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Dovranno comunque essere garantiti dagli interventi di cui al presente articolo: Piano Territoriale della Provincia di Teramo -la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone; -la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità inter- podereale e della viabilità storica, quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856, dalla cartografia del P.T.P. relativa a "Manufatti e siti di interesse archeologico, storico, culturale e testimoniale", dalla cartografia I.G.M. di primo impianto. La viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze; -la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali le permanenze della maglia podereale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-architettoniche

individuare nelle planimetrie 1:25.000; -il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione dei dettagli architettonici quali cornici, lesene, colonne, ecc.

9. In queste aree sono vietati: -nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, così come definiti all'art. 72 della L.U.R. n° 18/83; -allevamenti di tipo intensivo e relative strutture.

Il presente certificato non ha validità giuridica

Inoltre richiesta con apposito [modello](#), per avere

il Certificato di Destinazione Urbanistica della(e) particella(e) [366] Foglio [41]



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO URBANISTICA Certificato di Destinazione Urbanistica

Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380;

Vista la variante al piano generale vigente approvata in data 18.04.2001
con delibera C.C.n. 6 e definitivamente pubblicata sul B.U.R.A. n. 14 straord. del 20.07.2001;

foglio 41 con il mappale num. 28:

che il terreno sopra descritto risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO REGOLATORE VIGENTE:

(1) - La Particella 28 Ricade Interamente in E - La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.
In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

(2) - La Particella 28 Ricade Interamente in Zona Archeologica B - Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE:

(approvato con atto n. 20 del 30/03/2001 pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 26/11/2001)

(1) - La Particella 28 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A11-A12)

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

(2) - La Particella 28 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A14)

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 16 ZONA E Agricola

La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.

In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

Per tutte le costruzioni di cui al presente articolo, le distanze dalle strade di variante al P.R.G. e dalle strade esistenti e di progetto, statali. Provinciali, comunali sono fissate a norma della Legge 30.04.1992 n°285 e del relativo Regolamento, ad esclusione degli ampliamenti di edifici esistenti che possono essere realizzati in allineamento dei medesimi in qualunque caso, a condizione che non costituisca avanzamento rispetto al corpo stradale.

Per ciò che concerne gli annessi rustici di un fabbricato rurale, qualora siano al servizio del fondo e costituiscono corpo di fabbrica indipendente, sono esclusi dal computo volumetrico, se, invece, ubicati al P.T. della costruzione, non possono eccedere il 75% del volume destinato alla residenza.

E' inoltre consentito di alzare il piano di calpestio della abitazione, se ubicata al Piano Terra, per un'altezza non superiore ad 80 cm. Il corrispondente basamento non va computato ai fini della cubatura edificabile.

Nel calcolo di If, debbono essere computati volumi relativi ai fabbricati esistenti ed agibili che si mantengono in essere.

Per gli allevamenti del tipo industriale è necessaria la relativa preventiva delibera consiliare.

Per quanto non contemplato nel punto 16.1, si fa riferimento alla L.R. 18/83 - 70/95 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali richieste edificatorie o di variazione di destinazione d'uso in zona agricola aventi carattere e destinazione turistiche - ricreative e ricettive, potranno essere singolarmente esaminate ed eventualmente accolte dalla Amministrazione Comunale con la procedura di deroga prevista dalla legge per tali edifici ed a condizione che le volumetrie e le tipologie proposte si inseriscano nel pieno rispetto dell'ambiente con alterazione minime del paesaggio e della fisionomia agricola dei luoghi.

P.R.G. - ART. 19 - AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Art.19 AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Tali aree comprendono:

1. Le aree destinate alla viabilità;
2. Le aree di sosta e di parcheggio;
3. Le aree di rispetto e di salvaguardia;
4. Le aree di rispetto cimiteriale;

Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA A

La zona archeologica a tutela diretta riguarda le aree delimitate nella cartografia allegata al parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo di cui al precedente punto 19.8 In tali zone deve essere vietata qualsiasi costruzione e/o manufatto anche con carattere di precarietà. Possono solo essere consentiti, previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, lavori di manutenzione di edifici già esistenti. Egualmente dalla Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo possono essere autorizzati lavori relativi ad opere pubbliche (strade, canalizzazioni, ecc..).

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

ZONA C

In tale zona l'intervento necessita di nulla-osta da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

1. Nelle planimetrie 1:25.000 sono individuate, attraverso unica perimetrazione, le diverse unità di suolo, le aree e gli oggetti di interesse bioecologico. Le aree e gli oggetti sono ricondotti alle seguenti categorie: -aree di tutela della costa e dell'arenile; -boschi ed aree boscate; -aree ripariali e zone umide; -biotopi; Norme di attuazione 11 -unità geomorfologiche e formazioni geologiche (geotopi). All'interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P.

2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta; i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici sulla base di analisi approfondite devono: -individuare, sulla base delle indicazioni dei successivi commi, nonché con riferimento a direttive e/o indicazioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, le singole aree ed oggetti di cui al comma 1; -precisare le norme di tutela, d'uso e di intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, generali e specifiche, relative a ciascuna categoria.

3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale.

4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.

5. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile dovranno essere prioritariamente previsti: -la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; -interventi di recupero naturalistico e di rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti; -interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale dei cordoni dunali e ripasci- Piano Territoriale della Provincia di Teramo mento artificiale protetto delle spiagge; -delocalizzazione di impianti, strutture ed edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati. Saranno, inoltre, ammessi soltanto: -l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia). All'interno di detta area, e comunque entro la fascia ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili o prescritto il loro accorpamento

mediante interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti; le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate unicamente con elementi amovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a ml. 100 potranno essere realizzati a condizione che venga garantita la non alterazione del regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo riva; -l'uso turistico-ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde con attrezzature amovibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistici o a grosso concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici); -l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente P.T.P., senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati con elementi amovibili e/o precari e distare non meno di ml. 100 dalla linea di battigia; -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli, esclusa la realizzazione di nuove residenze. Per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regola mentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di sosta pedonali debitamente protetti, gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura. Negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale ed una densità arborea minima pari a 80 alberi/ha. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile gli interventi saranno attuate Norme di attuazione 13 tuati mediante piani attuativi di utilizzazione o Piani guida d'Area. In assenza di detti piani potranno attuarsi solo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina, interventi di conservazione e tutela degli impianti vegetazionali esistenti, interventi volti all'utilizzazione agricola dei terreni nei limiti attuali di superficie di coltura e senza alterare i caratteri del suolo. Gli edifici, gli impianti e gli stabilimenti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

6. Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n°38/82, esclusivamente: -la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva; -le normali attività selvicolturali (tagli colturali e di produzione); -le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo. Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone. È fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml. 100 dai confini dell'area boscata. Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

7. Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi: -i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi; -gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde; -l'escavazione e l'attività di prelavazione di inerti. Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: -l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; Piano Territoriale della Provincia di Teramo -interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia periferiale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri; -la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica; -interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali; -la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi. Sono inoltre ammessi: -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli; -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde; -gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo. Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni. Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d'area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto: -le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica; Norme di attuazione 15 -l'ordinaria utilizzazione agricola e l'attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi; -la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma; -le attività escursionistiche; -gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico. È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l'asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

Art. 6 Aree a rischio geologico ed idrogeologico.

1. Nelle planimetrie di piano 1:25.000 sono individuate le aree a rischio geologico ed idrogeologico che comprendono le aree soggette ad erosione, a frane attive o quiescenti, a processi gravitativi di versante (deformazioni lente, deformazioni gravitative profonde).
2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta: i Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici, debbono svolgere adeguate analisi per l'approfondimento delle conoscenze dei singoli fenomeni anche attraverso specifiche indagini strumentali in sito, al fine di definire una più precisa perimetrazione ed una più specifica disciplina d'uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo. In base a tali indagini potranno pertanto essere proposte modifiche relative solamente ai perimetri e ad eventuali integrazioni di aree.
3. Nel caso le suddette indagini accertassero che la causa di rischio non sussiste più, l'area individuata sarà parificata agli "ambiti di controllo idrogeologico" di cui al successivo art. 7.
4. Nelle aree di rischio geologico ed idrogeologico sono vietati nuovi interventi infrastrutturali ed ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia. Sono ammessi esclusivamente interventi di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento e di restauro ambientale. Le pratiche colturali eventualmente in atto debbono garantire la coerenza con il riassetto idrogeologico dell'area ed essere corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
5. Nei terreni individuati come frane antiche o deformazioni lente e gravitative profonde, già interessati da insediamenti stabili e da infrastrutturazioni extraurbane e rurali, possono essere previsti inter- Piano Territoriale della Provincia di Teramo venti di ristrutturazione e di completamento volti esclusivamente alla sistemazione igienico funzionale e alle riduzioni del rischio, nel rispetto degli strumenti urbanistici, previe specifiche indagini e perizie geologiche che ne garantiscano la fattibilità e le modalità.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

1. Le aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale comprendono le seguenti categorie: -la prima quinta collinare costiera; -le aree agricole che costituiscono l'ambito paesaggistico e percettivo entro cui sono comprese le aree e gli oggetti di interesse bio-ecologico e le aree a rischio geologico ed idrogeologico; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di elementi organizzativi storici del paesaggio agrario; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di tipologie storiche della struttura insediativa o da particolari sistemi di beni storico-architettonici.
2. In tali aree, il P.T.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all'uso insediativo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: -completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; -ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.
3. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia differita mentre la perimetrazione di tali aree, riportata sulla cartografia del P.T.P., è da intendersi indicativa e non prescrittiva: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo e degli indirizzi definiti dal P.T.P. per le singole Unità ambientali. Per la perimetrazione dovranno essere rispettati, nell'ordine, i seguenti criteri di delimitazione: a)uso di limiti fisici rintracciabili (viabilità, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite di aree boscate) e coerenti con la natura dell'area considerata; b)definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza dei limiti di cui alla precedente lettera a); c)uso di limiti amministrativi o catastali in mancanza dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di co- Piano Territoriale della Provincia di Teramo municazione (viarie, ferroviarie), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali, e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.
5. Per queste aree il P.T.P. fissa i seguenti indirizzi generali da perseguire attraverso la pianificazione di settore regionale e provinciale e gli strumenti urbanistici comunali: -tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l'incentivazione, attraverso politiche di settore e finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio: colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato pascolo per la montagna; -eventuali ricomposizioni particellari in funzione di ristrutturazione della produzione agricola coerente alle finalità di tutela ambientale e idrogeologica delle aree; promozione della costituzione di aziende agricole per il recupero di terre incolte o in abbandono produttivo (colture degradate); -valorizzazione quali polmoni ambientali pregiati delle aree insediate, organizzando la fruizione ricreativa e turistica nei limiti di compatibilità con la tutela delle aree stesse; -regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali. Gli indirizzi di cui al presente comma saranno attuati attraverso l'istituzione di Parchi Regionali, Piani guida d'Area, formule di "campagna- parco" sostenute da Piani Particolareggiati Attuativi o Piani di sviluppo aziendale. Tali strumenti costituiranno ambito di riferimento prioritario per l'erogazione di fondi e contributi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'incentivazione della

forestazione e dei metodi di produzione agricola ecocompatibile: riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci, metodi di agricoltura biologica, sistemi di lavorazione minima del suolo, riduzione di densità di capi per unità foraggiera, contingentamento delle produzioni e messa a riposo dei terreni.

6. Saranno pertanto ammesse, all'interno dei suddetti strumenti nuove previsioni unicamente per: -parchi territoriali comprendenti emergenze vegetazionali, geologiche, storiche o percettive che abbiano come scopo la conservazione Norme di attuazione 21 dell'ambiente e la sua accessibilità, mediante la realizzazione di percorsi pedonali e spazi di sosta, zone alberate e radure da destinare ad attività di tempo libero; -attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività di tempo libero, posti di ristoro, attività di turismo rurale, solo attraverso il recupero degli edifici esistenti, con priorità per i beni architettonici ed urbanistici di cui al successivo art.10; -strutture ricettive all'aria aperta, garantendo la salvaguardia della morfologia agraria attuale, la conservazione di elementi, allineamenti ed emergenze percettive vegetazionali e/o edificate, la valorizzazione dei manufatti esistenti, la sistemazione dei terreni con movimenti di terra limitati unicamente al ripristino di terrazzamenti esistenti abbandonati, la conservazione ed il recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di servizi ed attrezzature; -recupero e riutilizzo di cave dismesse per la riforestazione, la creazione di biotopi artificiali, l'uso turistico-ricreativo; -nuovi insediamenti urbanistici, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per le aree dal P.T.P. Eventuali nuovi insediamenti devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo, comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

7. Anche in assenza degli strumenti di cui al precedente comma 5 saranno consentiti: -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti all'art. 24; -l'attività zootecnica aziendale ed interaziendale di tipo estensivo, limitatamente alle aree già utilizzate a pascolo. La previsione di ampliamento o di nuova costruzione di stalle e manufatti connessi sarà comunque subordinata ad uno studio di compatibilità ambientale che definisca, in riferimento all'entità ed alla localizzazione dell'insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantisca il minimo impatto percettivo; -gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in territorio agricolo, nei limiti prescritti all'art. 24, con l'esclusione dei manufatti vincolati di cui al successivo art. 10; -le infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le opere di difesa idraulica, privilegiando il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Dovranno comunque essere garantiti dagli interventi di cui al presente articolo: Piano Territoriale della Provincia di Teramo -la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone; -la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità inter- podereale e della viabilità storica, quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856, dalla cartografia del P.T.P. relativa a "Manufatti e siti di interesse archeologico, storico, culturale e testimoniale", dalla cartografia I.G.M. di primo impianto. La viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze; -la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali le permanenze della maglia podereale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-architettoniche individuate nelle planimetrie 1:25.000; -il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione dei dettagli architettonici quali cornici, lesene, colonne, ecc.

9. In queste aree sono vietati: -nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, così come definiti all'art. 72 della L.U.R. n° 18/83; -allevamenti di tipo intensivo e relative strutture.

Il presente certificato non ha validità giuridica

Inoltare richiesta con apposito **modello**, per avere

il Certificato di Destinazione Urbanistica della(e) particella(e) [28] Foglio [41]



COMUNE DI CAMPLI

Provincia di Teramo

SETTORE TECNICO - UFFICIO URBANISTICA Certificato di Destinazione Urbanistica Visto l'art. 30 del D.P.R. 06 giugno 2001 n.380;

Vista la variante al piano generale vigente approvata in data 18.04.2001
con delibera C.C.n. 6 e definitivamente pubblicata sul B.U.R.A. n. 14 straord. del 20.07.2001;

foglio 41 con il mappale num. 27:

che il terreno sopra descritto risulta avere la seguente destinazione urbanistica:

PIANO REGOLATORE VIGENTE:

(1) - La Particella 27 Ricade Interamente in E - La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.

In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

(2) - La Particella 27 Ricade Interamente in Zona Archeologica B - Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE:

(approvato con atto n. 20 del 30/03/2001 pubblicato sul B.U.R.A. n. 22 del 26/11/2001)

(1) - La Particella 27 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A11-A12)

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

(2) - La Particella 27 Ricade in parte in Piano Territoriale Provinciale, c.p. n.20 del 30.03.2001 (Zona :PTP_A14)

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 16 ZONA E Agricola

La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse.

In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Con i seguenti indici:

If = 0.03 Mc/mq (riferito alla sola residenza);

H max = 8.00 ml misurata come B1;

Distanze dai confini = 5.00 ml. o/a confine;

Distanze tra edifici = 10.00 mt.

Per tutte le costruzioni di cui al presente articolo, le distanze dalle strade di variante al P.R.G. e dalle strade esistenti e di progetto, statali, Provinciali, comunali sono fissate a norma della Legge 30.04.1992 n°285 e del relativo Regolamento, ad esclusione degli ampliamenti di edifici esistenti che possono essere realizzati in allineamento dei medesimi in qualunque caso, a condizione che non costituisca avanzamento rispetto al corpo stradale.

Per ciò che concerne gli annessi rustici di un fabbricato rurale, qualora siano al servizio del fondo e costituiscono corpo di fabbrica indipendente, sono esclusi dal computo volumetrico, se, invece, ubicati al P.T. della costruzione, non possono eccedere il 75% del volume destinato alla residenza.

E' inoltre consentito di alzare il piano di calpestio della abitazione, se ubicata al Piano Terra, per un'altezza non superiore ad 80 cm. Il corrispondente basamento non va computato ai fini della cubatura edificabile.

Nel calcolo di If, debbono essere computati volumi relativi ai fabbricati esistenti ed agibili che si mantengono in essere.

Per gli allevamenti del tipo industriale è necessaria la relativa preventiva delibera consiliare.

Per quanto non contemplato nel punto 16.1, si fa riferimento alla L.R. 18/83 - 70/95 e successive modifiche ed integrazioni. Eventuali richieste edificatorie o di variazione di destinazione d'uso in zona agricola aventi carattere e destinazione turistiche - ricreative e ricettive, potranno essere singolarmente esaminate ed eventualmente accolte dalla Amministrazione Comunale con la procedura di deroga prevista dalla legge per tali edifici ed a condizione che le volumetrie e le tipologie proposte si inseriscano nel pieno rispetto dell'ambiente con alterazione minime del paesaggio e della fisionomia agricola dei luoghi.

P.R.G. - ART. 19 - AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Art.19 AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE

Tali aree comprendono:

1. Le aree destinate alla viabilità;
2. Le aree di sosta e di parcheggio;
3. Le aree di rispetto e di salvaguardia;
4. Le aree di rispetto cimiteriale;

Art. 19.8 La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia in scala 1/10000 e 1/20000, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.

ZONA A

La zona archeologica a tutela diretta riguarda le aree delimitate nella cartografia allegata al parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo di cui al precedente punto 19.8 In tali zone deve essere vietata qualsiasi costruzione e/o manufatto anche con carattere di precarietà. Possono solo essere consentiti, previa autorizzazione della Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo, lavori di manutenzione di edifici già esistenti. Egualmente dalla Soprintendenza Archeologica d'Abruzzo possono essere autorizzati lavori relativi ad opere pubbliche (strade, canalizzazioni, ecc..).

ZONA B

In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

ZONA C

In tale zona l'intervento necessita di nulla-osta da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

1. Nelle planimetrie 1:25.000 sono individuate, attraverso unica perimetrazione, le diverse unità di suolo, le aree e gli oggetti di interesse bioecologico. Le aree e gli oggetti sono ricondotti alle seguenti categorie: -aree di tutela della costa e dell'arenile; -boschi ed aree boscate; -aree ripariali e zone umide; -biotopi; Norme di attuazione 11 -unità geomorfologiche e formazioni geologiche (geotopi). All'interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente P.R.P.

2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta; i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici sulla base di analisi approfondite devono: -individuare, sulla base delle indicazioni dei successivi commi, nonché con riferimento a direttive e/o indicazioni di livello comunitario, nazionale, regionale e provinciale, le singole aree ed oggetti di cui al comma 1; -precisare le norme di tutela, d'uso e di intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, generali e specifiche, relative a ciascuna categoria.

3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene, quindi, escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa. Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste dal vigente P.R.P., gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale.

4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.

5. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile dovranno essere prioritariamente previsti: -la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; -interventi di recupero naturalistico e di rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti; -interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale dei cordoni dunali e ripasci- Piano Territoriale della Provincia di Teramo mento artificiale protetto delle spiagge; -delocalizzazione di impianti, strutture ed edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati. Saranno, inoltre, ammessi soltanto: -l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia). All'interno di detta area, e comunque entro la fascia ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili o prescritto il loro accorpamento

mediante interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti; le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate unicamente con elementi amovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a ml. 100 potranno essere realizzati a condizione che venga garantita la non alterazione del regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo riva; -l'uso turistico-ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde con attrezzature amovibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistici o a grosso concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici); -l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente P.T.P., senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati con elementi amovibili e/o precari e distare non meno di ml. 100 dalla linea di battigia; -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli, esclusa la realizzazione di nuove residenze. Per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regola mentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di sosta pedonali debitamente protetti, gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura. Negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale ed una densità arborea minima pari a 80 alberi/ha. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile gli interventi saranno attuate le Norme di attuazione 13 tuati mediante piani attuativi di utilizzazione o Piani guida d'Area. In assenza di detti piani potranno attuarsi solo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina, interventi di conservazione e tutela degli impianti vegetazionali esistenti, interventi volti all'utilizzazione agricola dei terreni nei limiti attuali di superficie di coltura e senza alterare i caratteri del suolo. Gli edifici, gli impianti e gli stabilimenti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

6. Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n°38/82, esclusivamente: -la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva; -le normali attività selvicolturali (tagli colturali e di produzione); -le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo. Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone. È fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi, di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml. 100 dai confini dell'area boscata. Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

7. Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena. Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi: -i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi; -gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde; -l'escavazione e l'attività di prelaborazione di inerti. Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati: -l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma; Piano Territoriale della Provincia di Teramo -interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia periferica di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri; -la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica; -interventi di difesa idrogeologica, limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico) e, comunque, difese trasversali a quelle spondali; -la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi. Sono inoltre ammessi: -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli; -all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde; -gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo. Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni. Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casse di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d'area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto: -le attività di ricerca, studio ed osservazione scientifica; Norme di attuazione 15 -l'ordinaria utilizzazione agricola e l'attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi; -la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma; -le attività escursionistiche; -gli interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico. È comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l'asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

Art. 6 Aree a rischio geologico ed idrogeologico.

1. Nelle planimetrie di piano 1:25.000 sono individuate le aree a rischio geologico ed idrogeologico che comprendono le aree soggette ad erosione, a frane attive o quiescenti, a processi gravitativi di versante (deformazioni lente, deformazioni gravitative profonde).
2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta: i Comuni, in sede di formazione dei propri strumenti urbanistici, debbono svolgere adeguate analisi per l'approfondimento delle conoscenze dei singoli fenomeni anche attraverso specifiche indagini strumentali in sito, al fine di definire una più precisa perimetrazione ed una più specifica disciplina d'uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo. In base a tali indagini potranno pertanto essere proposte modifiche relative solamente ai perimetri e ad eventuali integrazioni di aree.
3. Nel caso le suddette indagini accertassero che la causa di rischio non sussiste più, l'area individuata sarà parificata agli "ambiti di controllo idrogeologico" di cui al successivo art. 7.
4. Nelle aree di rischio geologico ed idrogeologico sono vietati nuovi interventi infrastrutturali ed ogni attività di trasformazione urbanistica e edilizia. Sono ammessi esclusivamente interventi di difesa e consolidamento del suolo e del sottosuolo, di risanamento e di restauro ambientale. Le pratiche colturali eventualmente in atto debbono garantire la coerenza con il riassetto idrogeologico dell'area ed essere corredate delle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.
5. Nei terreni individuati come frane antiche o deformazioni lente e gravitative profonde, già interessati da insediamenti stabili e da infrastrutturazioni extraurbane e rurali, possono essere previsti inter- Piano Territoriale della Provincia di Teramo venti di ristrutturazione e di completamento volti esclusivamente alla sistemazione igienico funzionale e alle riduzioni del rischio, nel rispetto degli strumenti urbanistici, previe specifiche indagini e perizie geologiche che ne garantiscano la fattibilità e le modalità.

P.T.P. DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Art. 9 Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale.

1. Le aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale comprendono le seguenti categorie: -la prima quinta collinare costiera; -le aree agricole che costituiscono l'ambito paesaggistico e percettivo entro cui sono comprese le aree e gli oggetti di interesse bio-ecologico e le aree a rischio geologico ed idrogeologico; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di elementi organizzativi storici del paesaggio agrario; -le aree agricole caratterizzate da persistenza di tipologie storiche della struttura insediativa o da particolari sistemi di beni storico-architettonici.
2. In tali aree, il P.T.P. persegue la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario, anche attraverso la conservazione dei caratteri antropici storici dell'insediamento, il risanamento ed il restauro ambientale delle aree degradate. In tali aree non saranno pertanto ammesse nuove previsioni di trasformazione urbanistica e edilizia finalizzata all'uso insediativo. In contrasto con tali limitazioni, nei nuclei esistenti, sono soltanto ammessi: -completamenti, razionalizzazioni, potenziamenti di nuclei esistenti nonché la localizzazione di impianti ed attrezzature di rilevante interesse comunale e sovracomunale proposta attraverso piani, programmi e normative di settore; -ampliamenti, rafforzamenti, per la localizzazione di servizi, impianti e attrezzature solo se previsti e/o richiesti dal P.T.P.
3. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia differita mentre la perimetrazione di tali aree, riportata sulla cartografia del P.T.P., è da intendersi indicativa e non prescrittiva: i Comuni, in sede di formazione e/o di adeguamento dei propri strumenti urbanistici dovranno precisarne, in ragione della loro scala grafica, il perimetro e le norme di uso e di intervento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente articolo e degli indirizzi definiti dal P.T.P. per le singole Unità ambientali. Per la perimetrazione dovranno essere rispettati, nell'ordine, i seguenti criteri di delimitazione: a)uso di limiti fisici rintracciabili (viabilità, corsi d'acqua, cambi di pendenza, cambi di coltura, limite di aree boscate) e coerenti con la natura dell'area considerata; b)definizione di limiti prefissati (fasce di grandezza uniforme, curve di livello) in mancanza dei limiti di cui alla precedente lettera a); c)uso di limiti amministrativi o catastali in mancanza dei limiti di cui alle precedenti lettere a) e b).
4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di co- Piano Territoriale della Provincia di Teramo municazione (viarie, ferroviarie), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali, e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.
5. Per queste aree il P.T.P. fissa i seguenti indirizzi generali da perseguire attraverso la pianificazione di settore regionale e provinciale e gli strumenti urbanistici comunali: -tutela e valorizzazione degli aspetti significativi sotto il profilo ambientale e paesistico, conservando nel contempo la naturale destinazione agricola, mediante l'esclusione delle attività a maggior carico inquinante o a maggior impatto visivo e la conservazione e l'incentivazione, attraverso politiche di settore e finanziamenti, di colture e modelli produttivi che hanno collaborato alla determinazione del paesaggio: colture legnose-agrarie (vite, olivo, frutteto) per la collina e prato pascolo per la montagna; -eventuali ricomposizioni particellari in funzione di ristrutturazione della produzione agricola coerente alle finalità di tutela ambientale e idrogeologica delle aree; promozione della costituzione di aziende agricole per il recupero di terre incolte o in abbandono produttivo (colture degradate); -valorizzazione quali polmoni ambientali pregiati delle aree insediate, organizzando la fruizione ricreativa e turistica nei limiti di compatibilità con la tutela delle aree stesse; -regolamentazione dell'attività estrattiva, attraverso la verifica delle condizioni puntuali, paesaggistiche ed urbanistiche, che consentano con il minimo impatto sul paesaggio di indirizzarne uno sfruttamento in alternativa alle risorse alluvionali. Gli indirizzi di cui al presente comma saranno attuati attraverso l'istituzione di Parchi Regionali, Piani guida d'Area, formule di "campagna- parco" sostenute da Piani Particolareggiati Attuativi o Piani di sviluppo aziendale. Tali strumenti costituiranno ambito di riferimento prioritario per l'erogazione di fondi e contributi comunitari, nazionali e regionali finalizzati all'incentivazione della

forestazione e dei metodi di produzione agricola ecocompatibile: riduzione dell'impiego di concimi e fitofarmaci, metodi di agricoltura biologica, sistemi di lavorazione minima del suolo, riduzione di densità di capi per unità foraggiera, contingentamento delle produzioni e messa a riposo dei terreni.

6. Saranno pertanto ammesse, all'interno dei suddetti strumenti nuove previsioni unicamente per: -parchi territoriali comprendenti emergenze vegetazionali, geologiche, storiche o percettive che abbiano come scopo la conservazione Norme di attuazione 21 dell'ambiente e la sua accessibilità, mediante la realizzazione di percorsi pedonali e spazi di sosta, zone alberate e radure da destinare ad attività di tempo libero; -attrezzature culturali, ricreative e di servizio alle attività di tempo libero, posti di ristoro, attività di turismo rurale, solo attraverso il recupero degli edifici esistenti, con priorità per i beni architettonici ed urbanistici di cui al successivo art.10; -strutture ricettive all'aria aperta, garantendo la salvaguardia della morfologia agraria attuale, la conservazione di elementi, allineamenti ed emergenze percettive vegetazionali e/o edificate, la valorizzazione dei manufatti esistenti, la sistemazione dei terreni con movimenti di terra limitati unicamente al ripristino di terrazzamenti esistenti abbandonati, la conservazione ed il recupero dei fabbricati esistenti per la realizzazione di servizi ed attrezzature; -recupero e riutilizzo di cave dismesse per la riforestazione, la creazione di biotopi artificiali, l'uso turistico-ricreativo; -nuovi insediamenti urbanistici, previa giustificata motivazione, solo in fase di nuovo strumento urbanistico comunale o di variante generale nel rispetto, comunque, delle attenzioni ambientali previste per le aree dal P.T.P. Eventuali nuovi insediamenti devono, comunque, essere concentrati in settori specifici e ridurre al minimo l'occupazione di suolo, comunque inferiore al 30% della superficie territoriale. Resta ferma la possibilità di localizzazione di insediamenti di rilevante interesse comunale e sovracomunale in relazione a programmi, piani e norme di settore.

7. Anche in assenza degli strumenti di cui al precedente comma 5 saranno consentiti: -l'uso agricolo, limitatamente all'ordinario utilizzo colturale ed alla creazione di annessi e strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo nei limiti prescritti all'art. 24; -l'attività zootecnica aziendale ed interaziendale di tipo estensivo, limitatamente alle aree già utilizzate a pascolo. La previsione di ampliamento o di nuova costruzione di stalle e manufatti connessi sarà comunque subordinata ad uno studio di compatibilità ambientale che definisca, in riferimento all'entità ed alla localizzazione dell'insediamento, il rispetto della qualità delle acque, dei limiti di accettabilità ecologica, e garantisca il minimo impatto percettivo; -gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti in territorio agricolo, nei limiti prescritti all'art. 24, con l'esclusione dei manufatti vincolati di cui al successivo art. 10; -le infrastrutture tecniche e di difesa del suolo, le opere di difesa idraulica, privilegiando il ricorso a tecniche di ingegneria naturalistica.

8. Dovranno comunque essere garantiti dagli interventi di cui al presente articolo: Piano Territoriale della Provincia di Teramo -la salvaguardia degli impianti (boschi, macchie, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti; gli interventi sui complessi vegetazionali dovranno tendere alla conservazione ed alla ricostruzione della vegetazione in equilibrio con l'ambiente, attraverso la diffusione di specie spontanee autoctone; -la conservazione ed il ripristino ove possibile della viabilità inter- podereale e della viabilità storica, quale risulta dalla Carta della Provincia di Teramo del 1856, dalla cartografia del P.T.P. relativa a "Manufatti e siti di interesse archeologico, storico, culturale e testimoniale", dalla cartografia I.G.M. di primo impianto. La viabilità storica va tutelata sia per quanto concerne gli aspetti strutturali sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze; -la conservazione e la valorizzazione degli elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e le strutture insediative, quali le permanenze della maglia podereale e delle sistemazioni agricole tradizionali, i filari ed i percorsi alberati, le emergenze percettive costituite dalle preesistenze storico-architettoniche individuate nelle planimetrie 1:25.000; -il rispetto, negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dei caratteri del paesaggio rurale; in particolare dei materiali tradizionali e delle tipologie delle coperture, il restauro e la valorizzazione dei dettagli architettonici quali cornici, lesene, colonne, ecc.

9. In queste aree sono vietati: -nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, così come definiti all'art. 72 della L.U.R. n° 18/83; -allevamenti di tipo intensivo e relative strutture.

Il presente certificato non ha validità giuridica

Inoltare richiesta con apposito **modello**, per avere

il Certificato di Destinazione Urbanistica della(e) particella(e) [27] Foglio [41]

L'area ricade:

- ZONA E Agricola del **Piano Regolatore Comunale** (Art. 16 delle NTA)
"La zona agricola riguarda la parti del territorio destinate ad uso agricolo ed alle attività connesse. In tale zona gli interventi sono disciplinati da quanto previsto dalla Legge regionale n°70 del 27.04.1995 e successive modifiche ed integrazioni."; quindi l'attività estrattiva non è esclusa.
- AREE D'USO PUBBLICO E D'INTERESSE GENERALE del **Piano Regolatore Comunale** (Art. 19.8) *"La zona di salvaguardia archeologica, riguarda le aree delimitate nella cartografia, così come previste dal parere della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, n°6084 del 14.10.1983, suddivise in zona A,B,C.*

ZONA A ...omissis...

ZONA B In tali zone ogni costruzione e/o manufatto, con qualsiasi destinazione d'uso e qualsiasi lavoro che interessi comunque il sottosuolo, necessita di autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza Archeologica dell'Abruzzo, che potrà prescrivere saggi preventivi nelle aree interessate.

ZONA C ...omissis... "

- Nelle fasce previste dalla **Legge Galasso** D.lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio..."*, che all'Art 142 *Aree tutelate per legge* cita:

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare (qui siamo sotto i 400 m. s.l.m.) per la catena appenninica e per le isole;

Tuttavia, in forza della L.R. 18/83 e s.m.i. Art. 80 comma 3, che detta che l'edificazione è "... *interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale*", l'attuale area di intervento risulta esterna alla fascia di vincolo.

→ Nel **P.T.P. della provincia di Teramo** l'area è soggetta a:

Art. 5) *Aree ed oggetti di interesse biologico* che al comma 7, cita :
Le aree ripariali e zone umide comprendono, oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione) Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione. I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione. Quindi anche in questo caso "Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi" sono ammessi.

Art. 9) *Aree ed emergenze di interesse paesaggistico-ambientale*, che comprendono le aree agricole che costituiscono l'ambito paesaggistico e percettivo entro cui sono comprese le aree e gli oggetti di interesse bio-ecologico e le aree a rischio geologico ed idrogeologico, al fine di perseguire la conservazione dei caratteri originari del paesaggio naturale ed agrario; In queste aree sono vietati nuovi impianti produttivi agricoli di tipo industriale, e allevamenti di tipo intensivo e relative strutture. L'attività estrattiva non è quindi vietata.

Piano Territoriale Provinciale

Comune di Campi

Legenda


A.1 AREE AMBITI ED OGGETTI DI TUTELA
AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

A.1.1 AREE ED OGGETTI DI INTERESSE BIO-ECOLOGICO


A.1.3 AMBITI DI ATTENZIONE IDROGEOLOGICA

A.1.3.2 Ambiti di protezione idrologica


A.1.4 AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO ED AMBIENTALE



scala 1 : 5.000



scala 1 : 25.000



→ Lungo il ciglio superiore della scarpata che ricade (con buona approssimazione) nella particella catastale N° 108, il **PIANO STRALCIO DI BACINO** PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DEI BACINI DI RILIEVO REGIONALE ABRUZZESI E DEL BACINO INTERREGIONALE DEL FIUME SANGRO - L. 18.05.1989 n. 183, nel Foglio 339 Ovest della Carta della Pericolosità, riporta l'apposito grafismo lineare (fascia azzurra) indicante "*Aree interessate da Dissesti tipo Scarpata*" che assoggetta all'Art. 20 - *Scarpate morfologiche (Ps)* delle *Norme Tecniche* del Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico ... della Regione Abruzzo; l'intervento progettato rappresenta un intervento in grado di ridurre la pericolosità gravitativa e/o erosiva, mitigando in tal modo il rischio intrinseco, in quanto al termine dello sfruttamento verrà creato un versante regolare ed omogeneo, raccordato con quelli ad Est e Ovest, con inclinazione variabile verso il centro della valle del T. Misigliano, ed acclività ben al di sotto del limite della lavorabilità con mezzi agricoli; si prevede infatti che al termine del ripristino ambientale riprenderà l'attività agricola previa preparazione del suolo. Vengono pertanto eliminati i tratti con pendenza eccessiva, che rappresentano elementi morfologici di pericolo, migliorando l'assetto del territorio. L'Art. 20 - *Scarpate morfologiche (Ps)* delle Norme di Attuazione, che al comma 3, prescrive:

3. La eliminazione delle condizioni di pericolosità costituisce, di fatto, eliminazione dei vincoli derivanti dall'applicazione dei precedenti commi del presente articolo.

Quindi risulta tra gli interventi ed opere ammesse, in accordo con l'Art. 14 comma 1. Lettera a), che cita:

Capo II - Aree a pericolosità molto elevata

Art. 14 - Disciplina delle aree a pericolosità molto elevata (P3)

1. Fermo restando quanto disposto agli art. 9 e 10 del precedente Capo I delle presenti Norme, nelle aree a pericolosità molto elevata sono consentiti esclusivamente:

a) opere ed interventi finalizzati alla mitigazione del rischio e della pericolosità gravitativa ed erosiva;

→ Risulta esterna alle **aree esondabili** del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, pertanto può necessitare lo Studio di Compatibilità Idrologica;

- Risulta compresa anche nelle aree soggette al **Vincolo Idrogeologico** di cui al R.D. 30/12/23 n.3267.
- Non ricade in **Parchi, Aree Protette, Riserve Naturali, S.I.C.** .
- Ricade in territorio considerato in Categoria 3 secondo l'O.P.C.M. n. 3274/03 - *Nuove **norme per la prevenzione sismica** e aggiornamento della mappa delle zone a rischio.*
- Non sono inoltre presenti vincoli ai sensi delle seguenti leggi:
 - dal T.U. R.D. 25-07-1904, N° 523 art. 97 lettera c;
 - dal D.Lg. 18-08-2000, N° 258.
- L'intervento ottempera i *CRITERI E PRESCRIZIONI della SCHEDA 2 "GHIAIE E SABBIE DELLE ALLUVIONI RECENTI E TERRAZZATE DEI PALEOCONOIDI E DEI DEPOSITI FLUVIOLACUSTRI"* della L.R. n° 54 del 26/7/1983 "Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo" (Pubblicata nel B.U. Abruzzo 2 settembre 1983, n. 33), ovvero:
 - Idraulica:** non sono modificate le sponde ed il fondo di corsi d'acqua, in quanto si escludono interferenze con l'idrografia di superficie.
 - Idrogeologia:** si escludono abbassamenti della superficie piezometrica con compromissione delle utilizzazioni, anche potenziali, della zona oppure che costituiscono un rischio per l'inquinamento della falda. Infatti, la cava non si spinge al di sotto del livello freatico, rilevato in un precedente studio, effettuato nel giugno del 2003, proprio su quest'area per un precedente progetto d'estrazione, alla quota di - 46.00 m di profondità; non conoscendo l'ubicazione del sondaggio, la cui quota è compresa tra 420.00 e 415.00 m slm, ed in considerazione delle oscillazioni stagionali della soggiacenza, il livello piezometrico statico si prevede posto a quote

di 420/415.00 - 46.00 = 374/369.00 m slm, comunque posto ad una quota inferiore di almeno 2 metri dal fondo dello scavo, previsto a 381/373.66.00 m slm. Ad ogni modo, i tre sondaggi geognostici, attrezzati con piezometri, da realizzare dopo l'approvazione del progetto, ma prima della autorizzazione a cavare, consentiranno di verificare e monitorare la soggiacenza della falda.

Uso e Copertura del Suolo

L'area è sita in una zona non urbanizzata, in un contesto agricolo al quale sarà riconvertita dopo il ripristino ambientale. L'uso attuale del suolo è agricolo, con produzioni principalmente seminatave, essendo assenti produzioni arboree; sono infatti presenti suoli agrari dove sono evidenti i segni dell'antropizzazione conseguenti le tecniche agronomiche di coltivazione, che hanno mascherato il naturale processo evolutivo del suolo. Risultano assenti colture di pregio naturalistico e/o fauna meritevole di rilievo. Lungo le scarpate perimetrali, permane una fascia incolta, con vegetazione di pregio non particolare dal punto di vista forestale e naturalistico, per la presenza delle usuali specie tipicamente mediterranee, principalmente arboree, ma di giovane età e prive di particolare pregio.

Flora

La flora mostra la presenza delle usuali specie tipicamente mediterranee, principalmente arboree, ma di giovane età e prive di particolare pregio.

Distanze di rispetto

L'area, di forma approssimativamente rettangolare, è delimitata a Nord dal T. Misigliano; in forza della L.R. 18/83 e s.m.i. Art. 80 comma 3, che detta che l'edificazione è *"... interdetta entro una fascia di metri cinquanta dal confine esterno dell'area golenale o alluvionale"*, l'attuale area di intervento risulta esterna alla fascia di vincolo prevista dalla **Legge Galasso** D.lg.vo 22 gennaio 2004 n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio..." .

Il limite meridionale dell'area è delimitato dalla Strada Comunale/Vicinale Ceppo; qui, per ragioni di sicurezza stradale, si è prevista una fascia di 10 metri, in ottemperanza all'Art. 104 del DPR 128/59 che, al punto b) prevede una fascia di 20 metri *"- da strade ad uso pubblico carrozzabili, autostrade, tramvie; " da misurarsi " in senso orizzontale dal ciglio superiore dell'escavazione"* ma la distanza si dimezza in caso di *"strade ad uso pubblico non carrozzabili"* come nel caso della Strada Vicinale Ceppo. La recinzione della cava sarà invece posta a circa 5 metri dal confine di proprietà, per agevolare il transito, costituito prevalentemente da mezzi agricoli e dagli automezzi della cava.

Ad Est ed a Ovest, l'intervento di scavo si manterrà ad una distanza non inferiore a 5 metri; lungo il lato Ovest, una profonda incisione erosiva drena le acque meteoriche verso il T. Misigliano; in questo caso non si applica l'Art. 115 *"Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici"* del D.lg.vo 152/06 e smi, che prevede una fascia di 10 metri dal ciglio di sponda dell'alveo di un corso d'acqua, in quanto trattasi di incisione erosiva e non di corso d'acqua, caratterizzata da una portata naturale saltuaria e legata direttamente agli apporti pluviali, certamente nulla per oltre centoventi giorni nell'anno, per le dimensioni del bacino sotteso dalla sezione fluviale sommitale.

Pertanto, sono previste fasce di rispetto tra il limite di proprietà ed il limite d'intervento, pari a:

dai confini di proprietà non inferiore a m. 5.00;
dalla Strada Vicinale non inferiore a m. 10.00;
dalla sponda del T. Misigliano, non inferiore a m. 50.00;

I centri abitati circostanti distano:

Campoli oltre 600 metri;
Campovalano oltre 1000 metri;
Nocella oltre 650 metri;

I fabbricati abitativi circostanti, distano tutti oltre 100 metri, a garanzia di sicurezza; il fabbricato più prossimo, circa 45 metri ad Est, non è abitativo ma connesso alla conduzione del fondo agricolo.

Inquadramento geografico


COROGRAFIA IGM

Comune di Campli

Legenda




Area d'intervento



Distanze dai Centri Abitati

scala 1 : 25.000



Nell'area perimetrale alla cava, compressa in un cerchio di raggio di 200 metri, non insistono **sorgenti né opere di captazione ad uso idrico e potabile**, ai sensi dell'Art. 21 del D.L. 152/06.

Nel territorio circostante la cava, ricadente entro un cerchio del raggio di 100 metri sono presenti prevalentemente terreni coltivati o incolti nelle fasce marginali ai sensi dell'Art. 97 lettera C del R.D. 523/04.

Inquadramento geografico

Carta Tecnica Regionale


Comune di Campli

Legenda




Area d'intervento

Distanze dai Fabbricati



scala 1 : 5.000



QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

Descrizione generale dell'area

a) Identificazione del sito

L'area interessata dall'attività estrattiva ricade in C.da Coccioli in Comune di Campli (TE), si pone a quote comprese tra 415/420 metri s.l.m. nella piana sommitale, e si estende lungo la scarpata in destra idrografica di raccordo con il fondovalle del T. Misigliano, che scorre a 356 metri slm, oltre 50 metri più in basso.

E' rappresentata nella tavoletta I.G.M. in scala 1/25.000, 133 III S.E. "Campli", nella Carta Tecnica Regionale in scala 1/5.000 sez. 339 054.

L'area, di forma approssimativamente rettangolare, comprende le p.lle catastali n° 27, 28 e 108 del Foglio di mappa n° 41, ed è delimitata da:

- A nord, dalla sponda del Torrente Misigliano;
- Ad est, dalle p.lle catastali n° 31 e 32 di proprietà di Innocenza Di Agostino;
- A sud, dalla Strada Vicinale Ceppo;
- Ad ovest, dalle p.lle catastali n° 216 e 273 di proprietà dei comproprietari Sciamanna Claudio, Tomassina, Vincenzo e Succetti Giovanna.

La superficie utile d'intervento è di m² 20.705, inferiore a 20 Ha.

La produttività annua è di circa 16.400 m³, quindi inferiore a 500.000 m³/a.

b) Inquadramento fisico

Geologia

I rilievi collinari della zona sono costituiti da depositi flyshoidi appartenenti al membro post-evaporitico della Formazione della Laga (M⁵ nella C.G.d'I. Foglio 133-134 "Ascoli P.-Giulianova"), rappresentati da sottili strati arenacei, alternati ad argille e marne, in prossimità della dorsale calcareo-marnosa della Montagna dei Fiori, dove affiorano i terreni della serie umbro-marchigiana.

Le condizioni strutturali sono caratterizzate dalla sostanziale assenza di faglie che giungono in superficie e dalla giacitura monoclinale immergente ad oriente di pochi gradi (10° - 15°).

Questa è qui coperta da un notevole spessore di depositi alluvionali terrazzati (Ghiaie fluviali recenti terrazzate. Terrazzo di 3° ordine - a_3 nella C.G.d'I.), che corrispondono a depositi di ambiente continentale, geneticamente legati a fenomeni d'alterazione e disfacimento, di erosione, trasporto e sedimentazione, avvenuti nel tardo Pleistocene e Olocene, compresi quelli attualmente in fase di formazione; sono costituiti in massima parte da ghiaie e ciottoli, ad elementi prevalentemente calcarei, ai quali si interpone una frazione più fine a grana sabbiosa o sabbioso – limosa, che talora contengono intervalli di materiale di ridotta energia sedimentaria, a granulometria limosa ma anche argillosa, a palesarne l'origine continentale insieme alla giacitura lenticolare:

per la frazione più grossolana (ghiaie, sabbie e sabbie limose) si tratta di materiale sciolto, in genere addensato, dotato di discreto angolo d'attrito (30 - 35 gradi) di scarsa o modesta compressibilità,

per ciò che concerne la frazione di fino (limi sabbiosi, limi e limi argillosi) si tratta di materiali sciolti o debolmente coesivi, piuttosto compressibili e dotati di modesta resistenza al taglio.

Geomorfologia

L'area in esame insiste sui terrazzi alluvionali che colmano il fondovalle in destra idrografica al T. Misigliano; si presenta ampiamente pianeggiante e priva di condizioni morfologiche che possano creare condizioni di instabilità, come pure è esente da possibili fenomeni di erosione o esondazione da parte del corso d'acqua; risulta infatti esterna alle aree esondabili del Piano Stralcio Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo. L'attività estrattiva non andrà ad alterare la morfologia delle sponde e del fondo del T. Misigliano, presente al piede del versante lungo cui si sviluppa la cava, da cui si mantiene a distanza superiore a 50 metri, con un dislivello di 16/24 metri tra l'alveo ed il fondo dello scavo

Indagini geognostiche

L'indagine diretta del sottosuolo è stata effettuata nel giugno del 2003 mediante n° 3 sondaggi geognostici (nominati S1 S2 e S3), per un precedente progetto analogo (e sulla stessa area); questi hanno permesso l'esauriente ricostruzione delle caratteristiche stratigrafiche, litologiche e idrologiche del sottosuolo del sito, in quanto hanno rinvenuto la base del giacimento, e la Formazione della Laga (substrato) a profondità variabili tra 51.00 (in S3) e 55.00 (in S2) metri; inoltre la quota di massima escursione positiva della superficie piezometrica della falda misurata fu rinvenuta a -46.00 metri di profondità, ovvero a quote di $420/415.00 - 46.00 = 374/369.00$ metri slm.

Idrogeologia

L'indagine geognostica ha permesso d'individuare l'omogeneità stratigrafica del sottosuolo, in cui è possibile distinguere, dal punto di vista idrogeologico, i seguenti due intervalli stratigrafici:

1. alluvioni prevalentemente ghiaiose; al di sotto del cappellaccio, il sottosuolo è caratterizzato dalla presenza delle alluvioni grossolane, a granulometria ghiaiosa e sabbiosa, permeabili (il Coefficiente di Permeabilità assume valori $K < 10^{-3}$ cm/sec.), trasmissive, e dotate di considerevole spessore ($H > 10.00$ m) che costituiscono il voluminoso acquifero della falda, monostrato, che è di tipo freatico non essendo in pressione, e la cui soggiacenza nel momento di massima escursione positiva è stata rinvenuta, nei sondaggi effettuati nel 2003, a -46 m di profondità dal piano campagna originario (420.00 e 415.00 m slm).

La circolazione idrica avviene per percolazione verticale dalla superficie del terrazzo alluvionale fino alla sede di accumulo delle acque di infiltrazione, alla base del deposito, dove il flusso diviene orizzontale, e sostenuto dal substrato geologico, impermeabile (acquiclude), costituito dai terreni della Formazione della Laga, rinvenuti a profondità variabili tra -51.00 (in S3) e -55.00 (in S2) metri.

Si evidenzia, inoltre, che il fondo dello scavo si trova 24/16.00 m al di sopra dell'alveo del T. Misigliano, che rappresenta la quota di raccordo della circolazione idrica sotterranea.

2. substrato geologico; rinvenibile nella zona a profondità superiori a -50 metri dal piano di campagna, funge da acquiclude essendo costituito dai terreni prevalentemente argillosi/marnosi praticamente impermeabili, il cui Coefficiente di Permeabilità assume valori dell'ordine di $K = 10^{-7}/10^{-9} \text{ cm/sec}$, come misurato in laboratorio su campioni simili.

La profondità massima di escavazione è stata prevista in modo da conservare un distacco superiore a 2.00 m. dalla quota di massima escursione positiva del livello piezometrico della falda idrica misurata nella campagna geognostica effettuata.

La quota di massima escursione positiva della superficie piezometrica della falda misurata fu rinvenuta a -46.00 metri di profondità; non conoscendo l'ubicazione del sondaggio, la cui quota è compresa tra 420.00 e 415.00 metri slm, ed in considerazione delle oscillazioni stagionali della soggiacenza, il livello piezometrico statico si prevede posto a quote di $420/415.00 - 46.00 = 374/369.00$ metri slm.

Pertanto, essendo il fondo dello scavo posto a quote di 381.47 m slm (vedasi sezione n° 1-1' elab. n°1) e 373.66 m slm (vedasi sezione n° 2-2' elab. n°1), la cava si mantiene sempre a quote superiori di oltre 2.00 m. al di sopra della massima escursione positiva della superficie piezometrica della falda, il cui andamento in relazione all'intervento previsto è ben rappresentato negli elaborati grafici.


Idrografia

Per ciò che concerne l'idrografia superficiale, il reticolato idrografico risulta estremamente ridotto per la marcata permeabilità dei terreni superficiali, che facilita l'infiltrazione nel sottosuolo, e la morfologia sub-pianeggiante, che limita il "run off".

In generale è costituito da una serie di fossi con andamento generalmente perpendicolare al corso d'acqua principale.

L'attività estrattiva non interferirà con l'idrografia superficiale, in accordo con la normativa vigente, in quanto non sono presenti corsi d'acqua che attraversano o delimitano l'area.

In ordine alle responsabilità degli interventi sulla rete idrografica, occorre chiarire che, nel nostro caso, il compluvio che delimita a Ovest l'area, non è considerato corso d'acqua, non essendo nemmeno riportato nella cartografia catastale, dove è cartografato come semplice limite di proprietà. Infatti, mentre è demaniale il Torrente Misigliano, delimitato da due linee continue nella planimetria catastale, e quindi classificato come pubblico (demanio), i fossi privati sono rappresentati con una doppia riga tratteggiata; qui la linea continua singola indica esclusivamente la presenza di un limite di proprietà, tra due particelle catastali.



Informazioni sulla cava

Si ritiene utile riportare che la stessa area per la quale si chiede l'autorizzazione all'estrazione, è stata oggetto di un progetto di cava, a Firma dello Studio Tecnico Di Giuliano e per conto della Ditta Di Eleuterio Giuseppe, presentato nel 2004; l'estrazione fu autorizzata, ma non si è mai dato inizio ai lavori, ed ora è scaduta.

Tipo di cava

Trattandosi di una cava di scarpata di terrazzo, la coltivazione della cava avverrà secondo il metodo a strati sovrapposti, come da prescrizioni della Scheda 2 della L.R. 57/88, dato che i terreni da estrarre sono sabbie e ghiaie dei terrazzi alluvionali attuali e recenti.

L'intera attività si svolgerà al di sopra del franco di 2.00 m dalla massima escursione positiva della falda.

Superficie interessata dalla cava

La superficie utile alla coltivazione è di 14.583 m² circa, mentre l'area di proprietà, quale somma delle superfici di ciascuna particella catastale (vedasi Certificati di Destinazione Urbanistica delle tre particelle catastali, allegati), è di 23.402 m² circa, comunque inferiore a 20 Ha.

Le dimensioni geometriche dell'area di intervento sono, in pianta, di circa 118.00 metri secondo la direttrice est-ovest, mentre in direzione perpendicolare a T. Misigliano, sono di circa 122.00 metri; per la lunghezza dell'area disponibile, invece, occorre sommare altri 50.00 metri, dal limite demaniale al limite di valle dell'area d'intervento, e altri 10.00 metri, tra il limite superiore d'intervento e la strada pubblica.

Volumi e Capacità di estrazione

Il calcolo della cubatura del giacimento è stato effettuato moltiplicando l'area della sezione di scavo, misurata negli elaborati grafici, per la relativa distanza tra i limiti di scavo. Il volume del cappellaccio, relativo allo scotico superficiale, è stato calcolato con lo stesso procedimento; la differenza tra i due prodotti darà come risultato la cubatura del giacimento.

Occorre precisare che il volume totale del giacimento, pari a 309.500 m³, non corrisponde alla quantità di materiale con caratteristiche commerciali idonee; è stato stimato che solo il 60% di tale volume, ovvero (309.500 m³ x 0.60 = 185.700 m³) corrisponde a sabbie e ghiaie idonee per essere commercializzate, e sulle quali può essere calcolato il canone comunale dovuto quale Tassa Annuale Comunale ai sensi della Legge Regionale 54/83.

Il restante 40% ($309.500 \text{ m}^3 - 185.700 \text{ m}^3 = 123.800 \text{ m}^3$) rappresenta materiale di scarto, non commercializzabile, e verrà utilizzato all'interno della cava stessa per il ripristino morfologico dell'area al termine della coltivazione. Di seguito si allega la relativa tabella, indicante il volume coinvolto nel totale:

	volume (mc.)
Cappellaccio	9.466
Giacimento totale (TOTALE)	309.500
Materiale commerciale (60%)	185.700
Materiale di scarto (40%)	123.800

Lo sfruttamento avverrà per un periodo previsto di 4 anni, dalla data di inizio dei lavori, per cui la produttività annua sarà di $185.700/4=46.425 \text{ m}^3$ (quindi inferiore a $500.000 \text{ m}^3/\text{anno}$), a fronte di una movimentazione di $77.375 \text{ m}^3/\text{anno}$.

Volume commerciale (mc)	185.700
Durata sfruttamento (anni)	4
Produttività media annua (mc/anno)	46.425

Più in dettaglio, la tabella che segue, riporta nel dettaglio i dati volumetrici (in metri cubi) di tutte le componenti spazio/temporali che caratterizzano l'intervento estrattivo:

				lotto 1+lotto 2	lotto 1	lotto 2
			volumi	309.500	140.788	168.712
	frazione non commercializzabile	40,00%		123.800	56.315	67.485
		volume utile	60,00%	185.700	84.473	101.227
		anni	4			
		produttività annua		46.425	21.118	25.307
		movimentazione annua		77.375	35.197	42.178
		superficie piana		6.311		
		spessore cappellaccio		2		
		volume cappellaccio		9.467	0	
		volume restante		300.033		

La coltivazione avverrà dall'alto verso il basso, per strati successivi.

A circa 18/20 metri di profondità dall'attuale quota della piana sommitale, a circa 400 metri slm, e dopo la movimentazione di 140.788 m³, ovvero dopo 2 anni (avendo previsto una movimentazione di 77.375 m³/anno) si passerà al lotto n° 2, per cui si prevede un volume totale da movimentare di 168.712 m³ negli ulteriori 2 anni.

Sarà poi necessario un ulteriore anno per il ripristino morfologico finale, in cui verrà riutilizzata la frazione non commercializzabile del giacimento, compensata anche da apporti esterni.

Cronoprogramma

CRONOPROGRAMMA					
ANNO	1	2	3	4	5
	Lotto n° 1 scavo		Lotto n° 2 scavo		ripristino

CRONOPROGRAMMA					
ANNO	1	2	3	4	5
Lotto n° 1 scavo					
Lotto n° 2 scavo					
ripristino					

Dati topografici

E' rappresentata nella tavoletta I.G.M. in scala 1/25.000, 133 III S.E. "Campi", nella Carta Tecnica Regionale in scala 1/5.000 sez. 339 054.

Come punti di riferimento, anche per rilievi piano-altimetrici, l'area in questione è contenuta in un poligono i cui vertici sono rappresentati dai punti fiduciali catastali denominati come nello specifico allegato.

Il Fosso Misigliano, che delimita il lato Nord l'area d'intervento, è posto ad una quota di 356.80 metri s.l.m. (quota alla base del pendio), mentre la piana sommitale si pone a quota di 420/415.00 metri s.l.m.(quota al culmine) con un dislivello morfologico di 415.00-357.00=58.00 metri.

Il fondo dello scavo è posto a quote di 381.47 metri s.l.m. (vedasi sezione n° 1 elab. n°1) e 373.66 metri s.l.m. (vedasi sezione n° 2 elab. n°1), la cava si mantiene sempre a quote superiori di oltre 2.00 m. al di sopra della massima

escursione positiva della superficie piezometrica della falda, il cui andamento in relazione all'intervento previsto è ben rappresentato negli elaborati grafici.

Si evidenzia che il fondo dello scavo si trova $381.00 (373) - 357.00 = 24.00$ (16) metri al di sopra dell'alveo del T. Misigliano, che rappresenta la quota di raccordo della circolazione idrica sotterranea.

- **Indicazione delle eventuali fasce di rispetto attuate.**

sono previste fasce di rispetto tra il limite di proprietà ed il limite d'intervento, pari a:

- dai confini di proprietà non inferiore a m. 5.00;
- dalla Strada Vicinale non inferiore a m. 10.00;
- dalla sponda del T. Misigliano, non inferiore a m. 50.00;

Per maggior chiarezza di illustrazione delle quote di fondo cava, sia in fase estrattiva che a ricomposizione ultimata, si rimanda alle relative sezioni contenute nei rispettivi elaborati grafici.

Fase di preparazione del cantiere

- **strade di accesso; viabilità interna; predisposizione piazzali per lavorazioni; predisposizione logistica di cantiere; eventuali disboscamenti;**

L'area di cava sarà coltivata senza bisogno di nessuna struttura.

Sarà necessaria l'apertura di una strada provvisoria adeguata ai mezzi di cantiere, che verrà eliminata con la sistemazione finale.

Inizialmente, si procederà alla recinzione dell'intera area interessata dai lavori mediante posa in opera di paletti in ferro e rete metallica di adeguata altezza e provviste di idonea segnalazione di pericolo.

- **scotico ed accatastamento terreno vegetale; asporto sterile di copertura (cappellaccio);**

Procedendo a stadi successivi di escavazione, preliminarmente, si provvederà alla pulitura superficiale con l'estirpazione delle piante esistenti ed alla eliminazione dello strato superficiale originario (cappellaccio). Tale materiale

sarà opportunamente accumulato nelle immediate vicinanze, in modo da limitare al minimo la perdita del contenuto d'umidità e delle relative caratteristiche, per permettere successivamente il suo riutilizzo in ripristino. Tutte le fasi di estrazione prevedono superfici con una pendenza variabile tra 2° e 15°, per facilitare lo sgrondo naturale delle acque meteoriche, impedendo erosioni e o ristagni.

- allaccio alle reti tecnologiche

Non sono previsti per le attività di estrazione e ripristino allacci alle reti tecnologiche.

Fase di escavazione

- modalità di sbancamenti (pendenza scarpate; pedata ed alzata dei gradoni);

Il fronte di scavo, in relazione alle caratteristiche dei materiali ed ai mezzi di scavo impiegati, sarà conformato a gradoni di altezza massima 5.00 metri e con una pedata di almeno 3.00 metri.

Le pendenze temporanee non superano il valore di 5/3, ad eccezione delle scarpate in corrispondenza dei confini con le proprietà circostanti, dove corrispondono con le pendenze di finitura.

Le pendenze di finitura hanno valori massimi di 2/3.

La profondità massima raggiunta con il fondo dello scavo è tale da garantire almeno 2 metri di spessore di materiale ghiaioso al di sopra del livello più elevato della superficie piezometrica

- drenaggi ipodermici e superficiali;

Trattandosi di una cava lungo la scarpata di terrazzo, il sistema di drenaggio delle acque superficiali comprende un fosso di guardia intorno alla cava, raccordato a ulteriori fossi al suo interno, per il convogliamento verso la rete idrografica naturale, previa pre-sedimentazione, al fine di limitare l'apporto di materiale limoso nei corsi d'acqua.

- sistemi di raccolta e trattamento acque meteoriche; vasche di decantazione per limi e quanto altro.

Al fine d'evitare fenomeni di ruscellamento, saranno regimate le acque meteoriche mediante fossi di guardia sul perimetro della cava, in testa e/o al piede delle scarpate, raccordati con le linee naturali di sgrondo, garantendo il deflusso delle acque anche nel caso di piogge abbondanti.

- mezzi di movimentazione interna alla cava;

I lavori di scavo e di ripristino saranno eseguiti mediante i seguenti mezzi di movimentazione: n° 1 ruspa, n° 1 escavatore cingolato, n° 2/3 autocarri.

Per le potenzialità e caratteristiche dei mezzi impiegati, nonché per il ritmo di lavoro previsto, si ritiene che potranno essere impiegate n° 3 unità lavorative, ma potranno cambiare in relazione alle necessità contingenti.

- traffico da e per la cava, viabilità interessata;

I mezzi avranno accesso all'area dalla Strada Vicinale Ceppo, raggiunta dalla S.C. Campovalano - Campli; quest'ultima consente il raccordo alla rete viaria non locale (S.S. 80), come mostrato nella specifica cartografia tematica allegata (per approfondimenti vedasi elab. n. 7 "*Relazione sul traffico*").

Ripristino e fase di chiusura

- metodologia attuata per il recupero della cava per lotti;

Il modellamento finale della superficie prevede la creazione di un nuovo pendio, di acclività inferiore alla attuale, con eliminazione della pericolosità morfologica (ed anche per l'incolumità delle persone) mediante anche il parziale ritombamento con riporto di terra, di parte dei vuoti creati, ed il raccordo con il piano di campagna delle aree circostanti, come da elaborati progettuali. Le pendenze di finitura hanno valori massimi di 2/3.

Il ripristino si concluderà con il riporto di uno strato di terreno di buone caratteristiche agronomiche sull'intera superficie, per uno spessore non inferiore a 0.60/0.80 m, proveniente dal deposito temporaneo dello scotico superficiale dell'area d'intervento, miscelato a materiale stallatico.

Gli accumuli temporanei, del terreno agrario accantonato, non supereranno i 2.50 m di altezza, al fine di limitare il possibile dilavamento ad opera delle acque di ruscellamento superficiali e saranno periodicamente bagnati per non alterarne eccessivamente l'equilibrio biologico.

(per approfondimenti vedasi elab. n. 4 "*Relazione Ripristino Ambientale*")

- **indicazione della destinazione d'uso finale;**

Data la giacitura e la posizione, alla luce delle colture precedentemente effettuate e delle colture limitrofe, nonché della natura del terreno precedentemente accantonato, si ritiene sia adatto ad ospitarvi la coltivazione di seminativi annuali, ovvero di specie arboree d'introduzione antropica simili a quelle esistenti nelle aree circostanti (autoctone).

In considerazione dell'attuale contesto agro-paesaggistico, l'intervento di reintegro dell'area sarà indirizzato al recupero all'attuale uso agricolo e forestale, ed in particolare per la coltivazione di seminativi annuali, ovvero di specie arboree d'introduzione antropica simili a quelle esistenti nelle aree circostanti (autoctone).

- **regimazione idraulica finale;**

A ripristino ultimato, si realizzeranno scoline adeguatamente raccordate con la rete di scolo naturale, al fine di facilitare il deflusso delle acque superficiali evitando ristagni idrici ed erosioni, dannose per l'utilizzazione agricola dell'area.

- **sistemazione finale delle attività estrattive;**

Dopo aver riportato lo strato di terreno agrario si procederà ai lavori di livellamento e ad un adeguata concimazione (anche con materiale stallatico) di preparazione alle colture, principalmente di specie erbacee, già in vocazione nella zona.

Il sistema di controllo e monitoraggio della qualità dell'aria (polveri) e delle acque

La falda idrica sotterranea è salvaguardata da un franco superiore a 2.00 m; l'installazione dei tre piezometri a monte e valle dell'area d'intervento, consentirà il monitoraggio delle oscillazioni della soggiacenza della falda, e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, per l'individuazione di eventuali fonti di contaminazione.

Gli scavi non modificano l'andamento dei drenaggi superficiali e/o sotterranei, in quanto l'intervento non prevede abbassamento degli acquiferi; al contempo, gli scavi non raggiungono la falda, quindi non originano specchi d'acqua, pertanto gli acquiferi non sono esposti ad un possibile inquinamento.

La produzione di polveri, generato dal transito di veicoli sulla viabilità non asfaltata, è un fenomeno diffuso, cui si porrà rimedio bagnando frequentemente il tratto di strada d'accesso in tout venant e ghiaia lavata; al fine di impedire che ciò produca l'imbrattamento della viabilità pubblica, l'ultimo tratto della strada di accesso alla cava, per un tratto adeguato non inferiore a 30/50 metri, verrà asfaltato.

Anche al sollevamento delle polveri dal materiale trasportato sugli autocarri si ovvierà con la copertura del cassone con il telone in dotazione ad ogni autocarro.

[Le misure previste per mitigare l'apporto di eventuali inquinanti nei corsi d'acqua ed in falda \(bacini, vasche di decantazione, filtri, ecc.\).](#)

Non essendo prevedibile la diffusione di inquinanti nelle matrici ambientali coinvolte dall'intervento e consistenti nel suolo e acque superficiali e sotterranee non si ritiene necessario prevedere misure di mitigazione del rischio di inquinamenti.

QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE

Descrizione dello stato iniziale dell'ambiente

Si è analizzata la sensibilità ambientale della zona ed in particolare la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona, che non presenta:

- importanza dal punto di vista storico, culturale ed archeologico,
- condutture di impianti primari sia sopra che nel sottosuolo,
- alberature o colture di pregio.

Quindi la cava non potrà avere un impatto negativo dal punto di vista ambientale; il presente studio fornisce un esauriente quadro dell'ambiente attuale con un grado di dettaglio sufficiente per valutare le alterazioni ambientali dirette ed indirette indotte dall'intervento.

L'estensione dell'ambito territoriale preso in considerazione è funzione della dimensione e natura dei singoli impatti nel territorio in cui si localizza.

Nell'area perimetrale alla cava, compresa in un cerchio di raggio di m 200.00 non insistono sorgenti né opere di captazione ad uso idrico e potabile (art. 94 comma 6 D.lg.vo 152/06).

Nel territorio circostante la cava, ricadente entro un cerchio del raggio di m 100.00 sono presenti prevalentemente terreni coltivati o incolti produttivi, mentre sono assenti cespugliati o boscati (Art. 97 lettera C del R.D. 523/04).

Non sono prevedibili danni ambientali alle aree limitrofe per le precauzioni che si adotteranno, non ultimo il fatto che non si produrranno rifiuti.

Componenti ambientali

Clima e qualità

La zona rientra nel clima tipicamente Mediterraneo e più precisamente sottoregione meso-mediterranea (mesoadriatico sub-umido), con massimi di piovosità primaverili-autunnali e con un periodo siccitoso estivo; la vicinanza del Fiume Vomano determina un ambiente freddo-umido nel periodo autunno/invernale, e caldo nel periodo primaverile-estivo; la temperatura media è compresa tra i 13 e i 15 gradi centigradi.

Le precipitazioni media annue sono comprese tra i 700 e gli 1100 mm, come estrapolato dai diagrammi termopluviometrici della zona, cioè quelli di Teramo

e Giulianova.

Gli eventuali effetti primari e secondari sulla qualità dell'aria si possono ritenere del tutto sostenibili dal un punto di vista ambientale.

Infatti, nelle aree in prossimità del cantiere e nel tratto interessato dalle operazioni scavo è da ritenersi soltanto temporaneo il probabile aumento dell'inquinamento acustico ed atmosferico (gas + particolato) legato alla movimentazione dei materiali ed alle emissioni degli scarichi degli automezzi.

Inoltre, il livello fonico (rumori) e di vibrazione esistente durante l'attività con l'utilizzo dei mezzi d'opera non andrà ad interessare minimamente i nuclei abitativi più vicini data la loro consistente distanza dal cantiere, come innanzi specificato.

Acqua

La falda idrica sotterranea è salvaguardata da un franco superiore a 2.00 m; l'installazione dei tre piezometri a monte e valle dell'area d'intervento, consentirà il monitoraggio delle oscillazioni della soggiacenza della falda, e delle sue caratteristiche chimico-fisiche, per l'individuazione di eventuali fonti di contaminazione.

Gli scavi non modificano l'andamento dei drenaggi superficiali e/o sotterranei, in quanto l'intervento non prevede abbassamento degli acquiferi; al contempo, gli scavi non raggiungono la falda, quindi non originano specchi d'acqua, pertanto gli acquiferi non sono esposti ad un possibile inquinamento.

Geologia

Si rimanda allo specifico elaborato n. 5 "Relazione Geologica".

Suolo

Nella *Carta dei suoli della Regione Abruzzo - ARSSA* è compresa nella Regione Pedologica B (Soil Region 61.1), Soil Region dei rilievi appenninici ed antiappenninici dell'Italia centrale e meridionale con substrati sedimentari. In Abruzzo interessa aree collinari e montane, con substrati costituiti da alternanze pelitico arenacee e marnoso calcaree. Vi sono comprese anche gli

ambienti con substrati costituiti da argille varicolori o dai sedimenti della successione evaporitica.

Uso del suolo

Dalla consultazione della Carta dell'Uso del Suolo redatta dalla Regione Abruzzo risulta classificata "seminativo arborato", mentre lungo la scarpata sono presenti Formazioni Boschive.

Ecologia

La zona in cui ricade il sito in esame mostra una vegetazione prevalentemente d'introduzione antropica, a seguito della generale messa a cultura dei terreni.

Le coltivazioni osservate sono soprattutto seminativi, in genere a cereali e/o maggese, essendo presenti pochi alberi da frutto ad uso familiare, non in forma di frutteto specializzato.

In merito alla fauna, la coltivazione della cava non ne determinerà la diminuzione in quanto ricadente in zona a forte pressione antropica, quindi con scarsissima presenza di animali selvatici.

Rumori e Vibrazioni

Per quanto riguarda la produzione di rumore, verranno utilizzati autocarri omologati e periodicamente revisionati dalla MTCT, che generano rumore entro i limiti di legge, e comunque paragonabili ai mezzi meccanici adoperati per le coltivazioni agricole. (Si segnala il DM 31 maggio 2001, di recepimento della decisione 2000/63/CE della commissione del 18 gennaio 2000, che modifica la decisione 96/627/CE della commissione del 17 ottobre 1996, recante attuazione dell'art. 2 della direttiva 77/311/CEE del Consiglio, relativa al livello sonoro all'orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote, pubblicato sulla GU n 147 del 27 giugno 2001).

Le vibrazioni generate dalle operazioni di carico e scarico si smorzano entro la distanza (> 200.00 metri) prima di giungere ai fabbricati circostanti; quelle generate dal transito dei veicoli, verranno limitate dalla ridotta velocità nei tratti tra la cava e la SS 150, anche per la strettezza della viabilità.

In conclusione, si evidenzia la temporaneità dell'intervento, che si conclude entro pochi anni, con il recupero ambientale ed agronomico del sito, reinserito organicamente nelle aree circostanti, producendo altresì un miglioramento agricolo.

Componente paesaggistica

Viene considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto del progetto, in particolare con riferimento alle seguenti zone:

- a) Zone umide: non interessate dall'intervento;
- b) Zone Costiere: non interessate dall'intervento;
- c) Zone Montuose e forestali: non interessate dall'intervento;
- d) Riserve e parchi naturali: non interessate dall'intervento;
- e) Zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli stati membri in base alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE: non interessate dall'intervento;
- f) Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della legislazione comunitaria sono già superati: non interessate dall'intervento;
- g) Zone a forte densità demografica: non interessate dall'intervento;
- h) Zone di importanza storica, culturale, archeologica: non interessate dall'intervento;
- i) Territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n° 228: non interessate dall'intervento.

Per la rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico in cui si pone, si rimanda all'apposito fascicolo della Documentazione Fotografica, in cui è possibile osservare i luoghi ripresi da punti e percorsi panoramici di normale accessibilità, dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

Componente culturale

Elementi Archeologici

Non vi sono, nelle immediate vicinanze della cava, sistemi insediativi storici e centri abitati sui quali la cava possa avere un impatto negativo dal punto di vista ambientale, né eventuali beni di interesse archeologico, storico e cultura.

Storici e Culturali

Di seguito si indicano i livelli di tutela operanti nell'area di intervento considerata, rilevati dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale disponibili, e da ogni ulteriore fonte normativa, regolamentare e provvedimentale.

Nell'area in esame non si evidenziano particolarità di pregio naturale e/o storico, ricadendo all'interno di un contesto agricolo fortemente antropizzato.

L'area oggetto dell'intervento non ricade in Parchi, Aree Protette, Riserve Naturali; inoltre non è compresa tra i **Siti d'Interesse Comunitario**, ai sensi della Direttiva CEE 92/43 recepita con il D.P.R. 357/97.

Vie di collegamento

L'accessibilità all'area su cui nascerà la cava è stata verificata sulla base del contesto infrastrutturale esistente nei dintorni.

Nell'area di studio, prossima alla cava, sono presenti infrastrutture di diverso grado funzionale, di cui la maggiore è la S.S. n. 81 "Piceno-Aprutina", su cui si confluisce in maniera diretta dalla strada comunale Campoli-Campovalano; la Strada Vicinale Ceppo, percorsa per circa 200 metri, consentirà l'accesso alla cava.

Le infrastrutture stradali sopra menzionate, ad eccezione della S.S. n. 81, classificabile in riferimento al D.M. 5/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" di categoria "C", hanno caratteristiche di viabilità prettamente locale (categoria "F"), operando il servizio di collegamento di alcuni Centri Urbani Minori.

La S.S. n. 81 "Piceno - Aprutina" si presenta come arteria fondamentale per itinerari di media distanza costituendo l'ossatura portante del sistema viario

della zona in esame. Tutte le infrastrutture prese in considerazione sono caratterizzate da una sezione ad unica corsia per senso di marcia da 3.5 m.

In merito alla viabilità minore, direttamente interessata dal traffico di transito di mezzi pesanti connessi dall'attività della cava, nell'area di influenza descritta, è da considerarsi una strada classificabile come "strada di quartiere", come da "Direttive per la redazione, adozione ed attuazione dei piani urbani del traffico" (Art.36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada) la Strada Comunale Campi-Campovalano; questa risulta asfaltata e munita di segnaletica orizzontale e verticale, ma già ora con un grado di manutenzione non ottimale per il transito di mezzi pesanti.

Ai fini della ricostruzione della mobilità nell'area di studio, purtroppo non sono reperibili misurazioni dei flussi di traffico in sezioni delle arterie sopra menzionate, interessate dal passaggio di mezzi pesanti al servizio della cava.

Per quanto riguarda la S.S. n. 81, è possibile desumere un TGM pari a 10/8.000 veicoli/giorno, con una incidenza del traffico pesante pari al 4/6 % sul totale.

Effetti su circolazione e su viabilità

L'analisi degli effetti prodotti sull'ambiente per effetto del traffico indotto dall'attività della cava, è facilmente comparabile alle condizioni attuali, in quanto la nuova cava si ubica lungo il percorso già tracciato per una cava equivalente, peraltro della stessa ditta, che conferisce nello stesso impianto di lavorazione degli inerti "grezzi".

Dal punto di vista del sistema dei trasporti, l'area di studio è interessata da:

- ⇒ spostamenti veicolari giornalieri complessivi aventi origine/destinazione nell'area;
- ⇒ spostamenti giornalieri su veicolo privato aventi origine e destinazione nell'area;
- ⇒ flussi di veicoli merci giornalieri aventi origine/destinazione nell'area di studio e diretti/originati dall'area di zona;
- ⇒ flussi di veicoli merci giornalieri aventi origine/destinazione nell'area di studio.

Per il calcolo indotto quindi si è inteso, in alternativa, procedere secondo il metodo induttivo, calcolando il numero di camion necessari a movimentare il volume utile (il cappellaccio sarà riutilizzato sul posto), considerando una portata di 18/20 mc ciascuno. Nella seguente tabella è indicato:

1. il numero di camion totali necessari a spostare l'intero volume utile;
2. il numero di camion che circoleranno quotidianamente, considerando 20 giorni lavorativi al mese;
3. il numero di camion che circoleranno in un'ora, considerando le 8 ore lavorative.

		anni	4
		giorni lavorativi all'anno	240
		ore lavorative al giorno	8
		portata dei camion (mc)	18
		materiale utile commercializzabile (mc)	185.700
		numero di camions	
		totali (viaggi)	10.317
		al giorno (viaggi)	11
		ovvero ogni (minuti)	44,7
		traffico giornaliero medio	1000
		influenza	1,07%

Come si può osservare, il transito sarà contenuto a 11 camion giornalieri, ovvero un transito ogni 45 minuti circa, nelle otto ore lavorative quotidiane.

Il traffico pesante non verrà implementato di un contributo importante, e tali autocarri al servizio della cava, non creano un elevato impatto alla circolazione, in quanto i viaggi degli stessi, sono ben distribuiti nell'arco delle ore lavorative, essendo dettati dai tempi di operatività (carico, trasporto e scarico), a prescindere dalle limitate fasce di orario coincidenti con le ore di entrata ed uscita dalle scuole ed uffici presenti nel capoluogo, dove potrebbe verificarsi una interferenza dei traffici indotti.

Effetti sulle pavimentazioni stradali

L'intensità di traffico pesante preventivabile contribuirà, soprattutto sulla viabilità di categoria inferiore, all'inevitabile degrado funzionale e strutturale della pavimentazione stradale, quando non progettata per supportare il sistematico traffico pesante, che renderà la struttura meno efficiente, compromettendo l'aderenza o la regolarità, e rendendo la marcia poco

confortevole, mentre il degrado strutturale potrà causare rotture della pavimentazione dovute al superamento delle resistenze meccaniche del sottofondo stesso.

Saranno nel tempo evidenti una serie di fessure interconnesse fra loro ("a ragnatela") causate dal cedimento a fatica della superficie del conglomerato bituminoso sotto i carichi di traffico ripetuti. Le fessurazioni partiranno dalla parte più bassa dove lo sforzo di trazione e le deformazioni sono più elevate e, si propagheranno inizialmente come un serie di lesioni in direzione longitudinale che successivamente si collegheranno fra di loro fino a formare delle figure a molti lati che evolveranno in strutture ricordanti la ragnatela.

Facilmente individuabili saranno altresì le ormaie, ossia depressioni che si formano lungo la traiettoria percorsa dalle ruote dei veicoli, molto visibili, quando si riempiranno d'acqua piovana. Le ormaie sono dovute alle deformazioni permanenti generatesi negli strati della pavimentazione o nel, sottofondo a causa di ulteriore costipamento dei materiali provocato dai, carichi di traffico.

Quindi, per ciò che concerne le caratteristiche costitutive delle strade, si ritiene che l'impatto possa essere trascurato, se non altro per il transito, da molti anni, di altri trasporti similari, che ne hanno certo collaudato l'adeguatezza.

OPERE DI MITIGAZIONE E RICOMPOSIZIONE RISPETTO ALLE COMPONENTI AMBIENTALI

Salvaguardia della salute della popolazione ed aspetti igienico-sanitari

La salute della popolazione non corre alcun pericolo in quanto l'attività della cava non produce inquinanti e non incide sulla qualità dell'aria (non si producono fumi); inoltre essendo l'area di cava lontana dai centri abitati e da case isolate rende inesistente l'impatto del rumore prodotto dai mezzi d'opera sui recettori sensibili e lo stesso valga per le vibrazioni indotte.

Standard di qualità della vita

L'attività estrattiva proposta non produce alcuna influenza sulla qualità della vita delle popolazioni locali perché ha una dimensione ridotta ed è lontana dai centri abitati.

Protezione della vita animale e vegetale, acquatica e terrestre

L'attività di estrazione non sarà fattore limitante la distribuzione qualitativa delle comunità animali presenti in un'area che può essere considerata scarsamente naturale.

Protezione delle sorgenti idriche per uso domestico ed industriale

Nell'area in esame non vi sono sorgenti idriche per uso domestico ed industriale. Nei dintorni sono presenti alcune linee di deflusso preferenziale delle acque meteoriche, pertanto si eseguirà una corretta regimentazione delle acque di scorrimento superficiale in grado di impedire che l'attività di estrazione possa costituire causa di inquinamento delle acque o di alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche oltre che biologiche delle stesse.

Protezione di strutture e materiali

Non sono presenti strutture di nessun tipo fatto salvo un fabbricato non abitativo ma connesso alla conduzione del fondo agricolo a circa 45.00 metri di distanza.

Salvaguardia di valori paesaggistici

L'attività estrattiva per la sua tipologia, non presenta necessità ulteriori rispetto alla semplice operazione di escavazione con caricamento diretto su camion. Quindi non prevede opere di impatto per l'ambiente come edifici in cls, o impianti di trattamento, ma solo di una recinzione per delimitare l'area in oggetto, nel rispetto delle norme di sicurezza. Tale recinzione a coltivazione ultimata verrà rimossa lasciando l'area libera da qualsiasi ingombro.

La morfologia del terreno subirà un impatto in relazione alla coltivazione in oggetto ma esso sarà temporaneo in quanto terminerà con il ripristino finale che reinserirà perfettamente l'area nella morfologia circostante. Il valore paesaggistico dell'area, a fine lavori rimarrà immutato.

Tutela di interessi scientifici, pedagogici, estetici

Nell'area di cava non sono rintracciabili interessi scientifici, pedagogici, estetici.

Tutela di attività antropiche produttive e ricreative

L'area di cava attualmente non è sede di alcuna attività antropica.

Non sono praticate attività ricreative significative. L'area non è sede di sentieri per il trekking, piste ciclabili, ippovie, campi di volo a vela o campi di sport di individuali e/o di squadra. Le attività citate non sono rintracciabili nemmeno nei dintorni ampi dell'area.

Il ripristino finale non pregiudicherà nessun uso ludico e/o ricreativo.

Protezione di valori e beni di natura economica

Non sono presenti beni di natura economica.

Promozione di sviluppo socio-economico "sostenibile"

L'attività proposta, seppure si presenti di dimensioni ridotte, concorrerà al miglioramento delle condizioni socio-economiche grazie alla possibilità di mantenere attive le attuali assunzioni di personale della ditta proponente e fornirà benefici all'economia indotta nelle attività locali di servizio.

La ridotta dimensione della cava proposta la rende parte di uno sviluppo socioeconomico "sostenibile".

Tutela della sicurezza sul territorio

Per la sicurezza sul lavoro si adotteranno tutti i provvedimenti previsti dalle norme di Polizia Mineraria, osservando le prescrizioni di cui alla Legge n° 626/96.

Sarà escluso il rischio incidenti, in quanto le lavorazioni avverranno nel rispetto del D.G.L. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni.

Verrà infatti, installata una recinzione di altezza non inferiore a m 1.50, per impedire l'accesso a mezzi e/o persone non autorizzate, e l'ingresso avverrà attraverso un cancello, chiuso quando la cava non sarà in esercizio.

Inoltre, verrà apposta opportuna segnaletica e cartellonistica monitoria del pericolo scavi aperti e divieto di accesso.

Ad ogni modo si rimanda al Documento di Sicurezza e Salute (DSS) di cui all'art. 4 comma 2 del D.lgs. 626/94 per le specifiche misure di prevenzione e protezione in funzione delle singole attività e dei relativi rischi prodotti, da redigere prima dell'inizio dell'attività e che verrà aggiornato periodicamente o in caso di manifesta necessità.

RIPRISTINO

Per restituire un aspetto naturale, il terreno, per quanto possibile, sarà sagomato in modo da restituire un andamento complessivo privo di angolosità e cambi di pendenza bruschi e improvvisi.

Il ripristino avverrà contestualmente alla coltivazione, e poiché lo strato superficiale sarà disposto in mucchio per tempi tanto brevi da non innescare fenomeni di dilavamento delle sostanze humiche, non sarà necessario operare concimazioni o trattamenti superficiali se non quelli funzionali alla coltivazione agricola successiva.

DOCUMENTAZIONE CARTOGRAFICA


di base (scale 1:10000, 1:25000) per i dettagli possono essere utilizzate anche scale al 5000 e al 2000.

- Stralcio del Piano Regionale Paesistico;
- Viabilità su carta provinciale, riferita al bacino di utenza;
- Vincolo paesaggistico ed archeologico, aree protette;
- Vincolo idrogeologico, forestale zone sismiche;
- Carta della Vegetazione;
- Carta dell'uso del suolo;
- Carta topografica con le seguenti indicazioni del raggio Meso range 2.5 Km; Short range 1.0-0.5 Km con evidenziate tutte le emergenze ambientali con la cava può interagire;
- Relazione sul paesaggio e sulla visibilità, corredata da documentazione fotografica e rendering pre, durante e post-operam;
- Carta dei siti SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e ZPS (Zone a Protezione Speciale) e delle Aree Protette (Parchi Nazionali, Regionali, Riserve etc.).

Piano Regionale Paesistico


Legenda

scala 1 : 25.000



Piano Regionale Paesistico 2004 - Piano Regionale Paesistico

- Conservazione Integrale - A1
- Conservazione Integrale - A1A-A1B
- Conservazione Integrale - A1C2
- Conservazione Integrale - A1C3
- Conservazione Integrale - A1D1
- Conservazione Parziale - A2
- Conservazione parziale - A3
- A4
- Conservazione Integrale - AO1
- Trasformabilità mirata - B1
- Trasformabilità mirata - B2
- Trasformabilità condizionata - C1
- Trasformabilità condizionata - C2
- Trasformazione a regime ordinario - D




Viabilità

Carta Tecnica Regionale

Legenda




Area d'intervento




Percorso Cava <-> Impianto

Comune di Campli



scala 1 : 5.000



Carta del Vincolo paesaggistico ed archeologico

Legenda

AREE PROTETTE DALLO STATO (lett. f. art. 1 Legge 8-8-1985 N. 431)

VINCOLO PAESAGGISTICO
Vincolo paesaggistico (Legge 29-8-1939 N. 1497 - Legge 8-8-1985 N. 431)

N.B. - La rappresentazione del vincolo paesaggistico, escludo le categorie di beni naturali previste dall'Art. 1 Legge 8-8-1985 N. 431 lett. c) e d), atteso inquadra le categorie di cui alle lett. a), b), di cui è stato escluso

Limite delle zone nella quali è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio fino al 31-12-1980 (Art. 2 D.L. 29-9-1984, Art. 1 quinquiesse Legge 8-8-1985 N. 431)

AREE PROTETTE DALLA REGIONE (lett. f. art. 1 Legge 8-8-1985 N. 431)

Aree boscate (lett. g. Art. 1 Legge 8-8-1985 N. 431)

ZONE UMIDE (lett. i. Art. 1 Legge 8-8-1985 N. 431) DRR 13-3-76 N. 448 ex convenzione RAMSAR 2-2-71

Lago di Villetta Barrea (superficie 303 ha)

▲ Necropoli

■ Centro abitato

● Manufatto isolato - Villa - Santuario

★ Presenza isolata

reintegrato


non reintegrato

Tratturo


Grotta e riparo di interesse archeologico

Centro fortificato

Comune di Campi



scala 1 : 50.000








Carta del Vincolo Idrogeologico-Forestale e Zone Sismiche

Comune di Campli


Legenda

CARTA DEL VINCOLO IDROGEOLOGICO - FORESTALE E ZONE SISMICHE

-  Vincolo Idrogeologico (R.D.L. 30 Dicembre 1923 - n. 3267)
del titolo dell'Amministrazione Regionale della Foresta e degli Insediamenti
Superintendenze di Chieti - L'Aquila - Pescara - Teramo
-  Area boschive (dalla Carta dell'Uso del Suolo 1:25.000)
-  Limite delle aree protette (statali e regionali)
-  FORESTE DEMANIALI DI PROPRIETA' DELLA REGIONE ABRUZZO
Gestite dall'Ufficio Amministrazione ex ASFO di Pescara - Tagliata - Castel di Sangro
(trattato di unita' del CPN 656/77 con CCMM del 26.01.1978 e del 29.12.1979)



scala 1 : 25.000




Carta della Vegetazione


Legenda



Comune di Campli



scala 1 : 50.000




Carta dell'Uso del Suolo


Legenda

	Edificato		Altre formazioni boschive
	Seminativo		Pascolo e prateria
	Seminativo arborato		Prato e prato-pascolo
	Vigneto specializzato		Incolto, cespugliato o arborato
	Culture legnose e agrarie		Altri incolti
	Bosco di latifoglie		Aree nude

Comune di Campli



scala 1 : 50.000




Carta topografica

COROGRAFIA IGM

Legenda



Area d'intervento




Meso range 2.5 Km;


Middle range 1.0 Km

Short range 0.5 Km

Comune di Campli



scala 1 : 25.000




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000

ante - operam




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000

ANNO n° 1




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000

ANNO n° 2




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000

ANNO n° 3




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000

ANNO n° 4




RENDERING

Legenda

- *limite proprietà*
- *limite area da coltivare*
- *limite lotti*

Comune di Campli



scala 1 : 2.000


post - operam




Carta dei siti SIC ZPS e delle Aree Protette

Legenda

Aree protette - Zone Umide di Interesse Internazionale

 Zone Umide di Interesse Internazionale

Aree protette - Zone di Protezione Speciale

 Zone di Protezione Speciale


Aree protette - Zone A e B dei Parchi Nazionali

 Zone A e B dei Parchi Nazionali

Aree protette - Sito Tutelato



Aree protette - Siti di Importanza Comunitaria

 Siti di Importanza Comunitaria


Aree protette - Riserve Statali

 Aree Naturali Protette Statali


Aree protette - Riserve Naturali Orientate



Aree protette - Riserve

 Aree Naturali Protette

Comune di Campli



scala 1 : 25.000

